REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione: TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Area: ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13545 **del** 05/10/2026 **Proposta n.** 34775 **del** 17/09/2026

Oggetto: ***Presenza annotazioni contabili***

Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2026

Proponente:

Estensore	MEREU ANTONELLA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	TANCREDI ANNALISA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	E. LO PRESTI	_____*firma digitale*_____
Direttore Regionale	S. RICCI	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____*firma digitale*_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____*firma elettronica*_____

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

REGIONE LAZIO

Proposta n. 34775 **del** 17/09/2026

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.	
Descr. PdC finanz.							
Azione							
Beneficiario							
1)	I	U0000T19427	2026		880,00	01.01	1.04.01.01.010
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti							
9.01.01.10							
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA							
2)	I	U0000S21409	2026		5.673,99	01.03	1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni							
9.01.01.03							
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE							
3)	I	U0000S21409	2026		709,24	01.03	1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni							
9.01.01.03							
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE							
4)	I	U0000S21409	2026		709,24	01.03	1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni							
9.01.01.03							
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE							

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
5)	P	U0000S21409	2026		0,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
6)	P	U0000S21409	2026		0,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
7)	P	U0000S21409	2026		0,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
8)	P	U0000S21409	2026		0,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
9)	P	U0000S21409	2026		0,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

---

10) I U0000S21409 2027 25.532,91 01.03 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

11) I U0000S21409 2027 3.191,62 01.03 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

12) I U0000S21409 2027 3.191,62 01.03 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

13) P U0000S21409 2027 100.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
14)	P	U0000S21409	2027		230.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
15)	P	U0000S21409	2027		800.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
16)	P	U0000S21409	2027		40.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
17)	P	U0000S21409	2027		25.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
18)	I	U0000S21409	2028		8.510,95	01.03 1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

19) I U0000S21409 2028 1.063,87 01.03 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

20) I U0000S21409 2028 1.063,87 01.03 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

21) P U0000S21409 2028 100.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

---

22) P U0000S21409 2028 230.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
23)	P	U0000S21409	2028		800.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
24)	P	U0000S21409	2028		40.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
25)	P	U0000S21409	2028		25.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
26)	I	U0000S21409	2029		8.510,95	01.03 1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
27)	I	U0000S21409	2029		1.063,87	01.03 1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

28) I U0000S21409 2029 1.063,87 01.03 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

29) P U0000S21409 2029 100.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

---

30) P U0000S21409 2029 230.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

---

31) P U0000S21409 2029 800.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
32)	P	U0000S21409	2029		40.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
33)	P	U0000S21409	2029		25.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
34)	I	U0000S21409	2030		8.510,96	01.03 1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
35)	I	U0000S21409	2030		1.063,87	01.03 1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
36)	I	U0000S21409	2030		1.063,87	01.03 1.10.04.01.999
Altri premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

37) P U0000S21409 2030 100.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

---

38) P U0000S21409 2030 230.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

---

39) P U0000S21409 2030 800.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

---

40) P U0000S21409 2030 40.000,00 01.03 1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
41)	P	U0000S21409	2030		25.000,00	01.03 1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni						
9.01.01.03						
CREDITORI DIVERSI Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 36						
42)	E	E0000341559	2026		5.673,99	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
43)	E	E0000341562	2026		709,24	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
44)	E	E0000341563	2026		709,24	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
45)	E	E0000341559	2027		25.532,91	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

46) E E0000341562 2027 3.191,62 500.59900 3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

47) E E0000341563 2027 3.191,62 500.59900 3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

48) E E0000341559 2028 8.510,95 500.59900 3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

49) E E0000341562 2028 1.063,87 500.59900 3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
50)	E	E0000341563	2028		1.063,87	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
51)	E	E0000341559	2029		8.510,95	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
52)	E	E0000341562	2029		1.063,87	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
53)	E	E0000341563	2029		1.063,87	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
54)	E	E0000341559	2030		8.510,96	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
9.01.01.03						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						

Copia

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

55)	E	E0000341562	2030	1.063,87	500.59900	3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

---

56)	E	E0000341563	2030	1.063,87	500.59900	3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 34775 **del** 17/09/2026

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2026

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/01	1.04.01.01.010	U0000T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2026	880,00	Dicembre	880,00
		Totale	**880,00**

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2026	5.673,99	Dicembre	5.673,99
		Totale	**5.673,99**

INTERVENTO	RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2026	709,24	Dicembre	709,24
		Totale	**709,24**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2026	709,24	Dicembre	709,24
		Totale	**709,24**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
10		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*

2027	25.532,91	Dicembre	25.532,91
		Totale	**25.532,91**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
11		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2027	3.191,62	Dicembre	3.191,62
		Totale	**3.191,62**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
12		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2027	3.191,62	Dicembre	3.191,62
		Totale	**3.191,62**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
18		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2028	8.510,95	Dicembre	8.510,95
		Totale	**8.510,95**

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
19		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2028	1.063,87	Dicembre	1.063,87
		Totale	**1.063,87**

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
20		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2028	1.063,87	Dicembre	1.063,87
		Totale	**1.063,87**

INTERVENTO	RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
26		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2029	8.510,95	Dicembre	8.510,95
		Totale	**8.510,95**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
27		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2029	1.063,87	Dicembre	1.063,87
		Totale	**1.063,87**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
28		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*

2029	1.063,87	Dicembre	1.063,87
		Totale	**1.063,87**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
34		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2030	8.510,96	Dicembre	8.510,96
		Totale	**8.510,96**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
35		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2030	1.063,87	Dicembre	1.063,87
		Totale	**1.063,87**

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
36		Gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'...	01/03	1.10.04.01.999	U0000S21409

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2030	1.063,87	Dicembre	1.063,87
		Totale	**1.063,87**

Copia

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta**,** suddivisa in cinque lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Determinazione a contrarre, indizione e approvazione atti di gara. Prenotazione d'impegno di € 4.780.000,00 imposte comprese, es.fin.2027-2030 sul Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi – impegni di spesa per complessivi € 70.924,70 sul Cap. U0000S21409 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 *sexies* R.R. n. 1/2002 (codice 176734), es. fin. 2026-2030. Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 880,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2026

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26/06/2025 con la quale è stato conferito all'avv. Stefania Ricci, l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G08616 del 04/07/2025 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione, come da ultimo modificato con l'Atto di organizzazione n. G00019 del 07/01/2026;

VISTO l'atto di organizzazione n. G14143 del 30/04/2024 con il quale viene conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Esecuzione Contratti di Servizi e Forniture, Autoparco Regionale e Servizio Economale" della Direzione regionale "Trasformazione Digitale e Procurement" alla dott.ssa Elena Lo Presti;

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa';

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota a firma del Direttore generale, prot. 825985 del 06/08/2026, e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2026-2028.

VISTO l'art. 10, comma 3 lettera b) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l'assunzione di impegni pluriennali;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 712 del 06/08/2026 "Modifica in corso d'anno del Programma triennale 2026-2028 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 140 mila euro della Giunta Regionale del Lazio, approvato ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 36/2023 con Deliberazione di Giunta Regionale 26 marzo 2026, n. 162" nella quale è compresa la procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio (CUI S80143490581202500048), indicando come RUP della procedura la dott.ssa Annalisa Tancredi;

PREMESSO che le polizze assicurative attualmente in essere, stipulate dalla Regione Lazio, relative alle coperture di seguito indicate, verranno a scadenza il 30 settembre 2026:

1. Responsabilità Civile Patrimoniale
2. RCA – Libro Matricola;
3. All Risks Property;
4. Infortuni Dipendenti in missione – Infortuni del conducente – Infortuni Amministratori;
5. Kasko dipendenti in missione;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative senza soluzione di continuità e di assicurare la tutela dei beni, delle persone e degli interessi dell'Amministrazione, procedere, all'espletamento di una nuova procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi sopra indicati;

VISTE le e-mail del 28/05/2026, 09/07/2026, 15/07/2026, 22/07/2026 e del 23/07/2026, con le quali la società GBSAPRI S.P.A., Broker aggiudicatario del contratto per il servizio di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa per la Regione Lazio, ha trasmesso la documentazione propedeutica all'indizione della procedura di gara per l'affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio e precisamente:

- Capitolati di polizza per ciascun lotto
- Statistica sinistri per ciascun lotto
- Elenco mezzi lotto 2
- Schemi di offerta tecnica per i lotti 2 e 3
- Schemi di offerta economica per ciascun lotto
- Criteri tecnici di valutazione per i lotti 2 e 3

RITENUTO pertanto, di indire la procedura aperta suddivisa in 5 Lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023:

- Per le polizze RCA – Libro Matricola (lotto 2) e All Risks Property (lotto 3), il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice, attribuendo un punteggio massimo di 30 all'offerta economica e di 70 all'offerta tecnica;
- Per tutte le altre polizze, il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, in quanto le relative condizioni contrattuali e le garanzie assicurative sono definite in modo puntuale e standardizzato nella documentazione

di gara e non sussistono elementi tecnici suscettibili di una significativa valutazione qualitativa e differenziazione tra le offerte;

- la procedura sarà svolta interamente attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (P.A.D.) S.TEL.LA. "Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio", conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 e al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura;
- di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente e, precisamente:
  - Capitolato di Polizza Lotto 1 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP);
    - Appendice – Statistica sinistri RCP;
  - Capitolato di Polizza Lotto 2 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a "Libro matricola";
    - Appendice A - Statistica sinistri RCA;
    - Appendice B – Elenco mezzi;
  - Capitolato di Polizza Lotto 3 - Polizza di Assicurazione "All risk property";
    - Appendice – Statistica sinistri "All risk property";
  - Capitolato di Polizza Lotto 4 - Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa;
    - Appendice – Statistica sinistri infortuni cumulativa;
  - Capitolato di Polizza Lotto 5 - Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione;
    - Appendice – Statistica sinistri Kasko;
  - Disciplinare di gara e relativi allegati:
    - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
    - Allegato 2.1 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 2;
    - Allegato 2.2 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 3;
    - Allegato 3.1 – Schema di Offerta Economica Lotto 1;
    - Allegato 3.2 – Schema di Offerta Economica Lotto 2;
    - Allegato 3.3 – Schema di Offerta Economica Lotto 3;
    - Allegato 3.4 – Schema di Offerta Economica Lotto 4;
    - Allegato 3.5 – Schema di Offerta Economica Lotto 5;
    - Allegato 4 – Schema attestazione pagamento imposta di bollo;
    - Allegato 5A – Dichiarazione sostitutiva CCIAA;
    - Allegato 5B – Elenco soggetti CCIAA e soggetti da controllare;
    - Allegato 6 – Informativa privacy;
    - Allegato 7 – Patto di integrità.

VISTI i lotti di gara come di seguito specificati:

LOTTO	DESCRIZIONE	OGGETTO
1	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale	Contraente Regione Lazio a copertura dei danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi
2	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a "Libro Matricola"	Contraente Regione Lazio a copertura del Parco veicolare dell'amministrazione
3	Polizza di Assicurazione "All risk property"	Contraente Regione Lazio a copertura del patrimonio immobiliare e del suo contenuto
4	Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa	Contraente Regione Lazio a copertura degli amministratori, dei conducenti veicoli amministrazione, conducenti veicoli propri in missione

5	Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione	Contraente Regione Lazio a copertura dei danni subiti dai veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate

PRESO ATTO che l'importo a base d'asta annuale della procedura è di € 1.195.000,00, equivalenti a circa € 4.780.000,00 per 48 mesi (incluse imposte e contributi di legge), mentre l'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, comprensivo di opzioni, è pari a € 5.377.500,00 così suddiviso:

Lotto	Categoria	Importo annuo a base d'asta (incluse imposte e contributi di legge)	Di cui imposte %	Importo 48 mesi a base d'asta (incluse imposte e contributi di legge)	Importo Proroga Tecnica a base d'asta stimata in 6 mesi (incluse imposte e contributi di legge)	Valore globale stimato (incluse imposte e contributi di legge)
1	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	100.000,00	22,25%	400.000,00	50.000,00	450.000,00
2	Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"	230.000,00	16,00% + 10,50% SSN	920.000,00	115.000,00	1.035.000,00
3	Polizza di Assicurazione "All risk property"	800.000,00	22,25%	3.200.000,00	400.000,00	3.600.000,00
4	Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa	40.000,00	2,50%	160.000,00	20.000,00	180.000,00
5	Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione	25.000,00	13,50%	100.000,00	12.500,00	112.500,00
	TOTALE	**1.195.000,00**		**4.780.000,00**	**597.500,00**	**5.377.500,00**

RITENUTO che il contratto, che sarà avviato presumibilmente dal 01/01/2027 con validità dalle ore 24:00 del 31/12/2026 e avrà la durata di 48 mesi;

RITENUTO pertanto di prenotare l'impegno, a copertura della base d'asta dell'appalto, a favore di creditori diversi (cod.cred. 3805) sul capitolo U0000S21409 la somma di 4.780.000,00 corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di IV livello del piano dei conti 1.10.04.01 sugli esercizi finanziari di vigenza contrattuale, di seguito indicati, le seguenti somme:

Lotto 1
- esercizio finanziario 2027 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
- esercizio finanziario 2028 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
- esercizio finanziario 2029 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
- esercizio finanziario 2030 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 2
- esercizio finanziario 2027 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
- esercizio finanziario 2028 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
- esercizio finanziario 2029 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
- esercizio finanziario 2030 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 3
- esercizio finanziario 2027 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
- esercizio finanziario 2028 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028

esercizio finanziario 2029 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 4
esercizio finanziario 2027 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
esercizio finanziario 2028 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
esercizio finanziario 2029 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 5
esercizio finanziario 2027 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
esercizio finanziario 2028 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
esercizio finanziario 2029 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

RITENUTO di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento e di seguito elencati:

- Capitolato di Polizza Lotto 1 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP);
  - Appendice – Statistica sinistri RCP;
- Capitolato di Polizza Lotto 2 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a "Libro matricola";
  - Appendice A - Statistica sinistri RCA;
  - Appendice B – Elenco mezzi;
- Capitolato di Polizza Lotto 3 - Polizza di Assicurazione "All risk property";
  - Appendice – Statistica sinistri "All risk property";
- Capitolato di Polizza Lotto 4 - Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa;
  - Appendice – Statistica sinistri infortuni cumulativa;
- Capitolato di Polizza Lotto 5 - Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione;
  - Appendice – Statistica sinistri Kasko;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
  - Allegato 2.1 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 2;
  - Allegato 2.2 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 3;
  - Allegato 3.1 – Schema di Offerta Economica Lotto 1;
  - Allegato 3.2 – Schema di Offerta Economica Lotto 2;
  - Allegato 3.3 – Schema di Offerta Economica Lotto 3;
  - Allegato 3.4 – Schema di Offerta Economica Lotto 4;
  - Allegato 3.5 – Schema di Offerta Economica Lotto 5;
  - Allegato 4 – Schema attestazione pagamento imposta di bollo;
  - Allegato 5A – Dichiarazione sostitutiva CCIAA;
  - Allegato 5B – Elenco soggetti CCIAA e soggetti da controllare;
  - Allegato 6 – Informativa privacy;
  - Allegato 7 – Patto di integrità.

VISTA la Sezione III bis, del CAPO VII, del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 relativo ai criteri di affidamento degli incarichi e degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche in attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificata dalla DGR n. 623 del 17 luglio 2025 recante *"Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"*;

VISTO l'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 che disciplina la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche per appalti di lavori, servizi e forniture, svolte da dipendenti della Stazione Appaltante, stabilendone il limite massimo nella misura del 2% dell'importo a base di gara;

RICHIAMATI gli articoli del RR n. 1/2002:

- l'art. 383 quater, che definisce l'ambito soggettivo di applicazione;
- l'art 383 quinquies, il quale definisce le modalità di affidamento degli incarichi;

RITENUTO di confermare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, quale responsabile unico del Progetto la dott.ssa Annalisa Tancredi;

RITENUTO altresì di nominare ai sensi dell'articolo 383-*quinquies* del RR n. 1/2002, per la gestione delle attività inerenti alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della presente procedura di appalto e delle relative attività tecnico-amministrative il personale di seguito indicato:

Nominativo Qualifica	Incarico	Attività oggetto dell'incarico
Annalisa Tancredi Funzionario	Responsabile Unico del Progetto	- Funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dell'intera procedura - Attività indicate agli articoli 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023
Antonella Mereu Istruttore	Collaboratore gruppo di lavoro – fase Programmazione e Affidamento	- Collaboratore fase dei chiarimenti - Collaboratore fase di verifica amministrativa compresi adempimenti di soccorso istruttorio - Estensore provvedimento ammissione/esclusione all'esito della verifica amministrativa - Verbalizzazione delle sedute di gara - Collaboratore eventuale fase di contenzioso - Adempimenti di trasparenza ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. n. 36/2023
Maria Teresa Lattanzi Istruttore	Collaboratore gruppo di lavoro – fase Programmazione e Affidamento	- Collaboratore fase di verifica possesso requisiti generali e speciali di partecipazione - Estensore provvedimento di aggiudicazione/esclusione all'esito di gara - Adempimenti articolo 36, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 - Collaboratore eventuale fase di contenzioso
Silvia Todaro	DEC	- verifica il regolare svolgimento del servizio e la conformità delle prestazioni contrattuali; - coordina i rapporti operativi con le compagnie aggiudicatarie; - impartisce le disposizioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto; - accerta il rispetto dei livelli qualitativi e degli standard di servizio previsti dai Capitolati; - verifica il rispetto dei tempi di esecuzione e degli obblighi contrattuali; - certifica la regolare esecuzione delle prestazioni ai fini della liquidazione dei corrispettivi; - redige i verbali e ogni altro atto relativo alla fase esecutiva.
Vincenzo Bux	Collaboratore gruppo di lavoro– fase esecuzione	- monitoraggio della regolare erogazione dei servizi di assicurazione; - supporto nella verifica della conformità delle prestazioni rispetto al Capitolato tecnico; - predisposizione di verbali, relazioni e report periodici sull'andamento dell'esecuzione; - supporto nella verifica della documentazione prodotta ai fini della liquidazione delle fatture;
Maria Stranieri	Verificatore	- verifica eventuali non conformità o difformità delle prestazioni; - acquisisce e verifica la documentazione necessaria a dimostrare la corretta esecuzione; - redige la documentazione relativa alla verifica di conformità;

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 383 quinquies, comma 1, ed hanno reso le dichiarazioni dell'assenza di cause di incompatibilità o di situazione di conflitto di interesse;

VISTO l'art. 383 sexies, comma 2 del RR 1/2002, che prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 383 septies del r.r. n. 1/2002: "Modalità e criteri di ripartizione, TAB. B) Incentivo per servizi e forniture" la misura effettiva del fondo da costituire è

rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento, detraendo il valore delle imposte e contributi di legge a cui sono soggetti i primi assicurativi:

Lotto	Categoria	Importo 48 mesi a base d'asta Valore globale stimato (incluse imposte e contributi di legge)	imposte %	Imponibile ai fini del calcolo degli incentivi
1	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	400.000,00	22,25%	€ 327.198,36
2	Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"	920.000,00	16,00% + 10,50% SSN	€ 727.272,73
3	Polizza di Assicurazione "All risk property"	3.200.000,00	22,25%	€ 2.617.586,91
4	Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa	160.000,00	2,50%	€ 156.097,56
5	Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione	100.000,00	13,50%	€ 88.105,73
	TOTALE	**4.780.000,00**		**€ 3.916.261,29**

e in particolare per servizi e forniture la percentuale da applicare sono queste:

IMPORTO A BASE D'ASTA	**3.916.261,29 €**
A) FONDO (pari al 2% fino ad € 216.000,00)	4.320,00 €
B) FONDO pari all'1,8% calcolato sulla classe di importo (eccedente € 216.000,00 fino a € 3.916.261,29)	66.604,70 €
TOTALE INCENTIVI	70.924,70 €

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall'art. 383 septies del R.R. n. 1/2002 in merito alla ripartizione verticale e orizzontale del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nelle diverse fasi della procedura in questione, il quale è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del progetto ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater con le modalità previste dall'art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 negli importi e percentuali di seguito indicati:

Importo a base d'asta	**4.780.000,00**
Escluse imposte e contributi	**3.916.261,29**
FONDO	70.924,70
INCENTIVO da ripartire (80%)	56.739,76
QUOTA vincolata (10%)	7.092,47
QUOTA vincolata (10%)	7.092,47

Quota fase programmazione (massimo 10%) € 7.092,47		**Quota fase affidamento (massimo 30%) € 21.277,41**	**Quota fase esecuzione (massimo 60%) € 42.554,82**	**Riepilogo**
QUOTA 10% parte corrente	709,24	2.127,74	4.255,49	2026 € 709,24 2027 € 3.191,62 2028 € 1.063,87 2029 € 1.063,87 2030 € 1.063,87
QUOTA 10% parte capitale	709,24	2.127,74	4.255,49	2026 € 709,24 2027 € 3.191,62 2028 € 1.063,87 2029 € 1.063,87 2030 € 1.063,87

Responsabile del Progetto (70%-70%-25%) **Annalisa Tancredi**	3.971,79	11.915,35	8.510,97	2026 € 3.971,79 2027 € 14.043,10 2028 € 2.127,74 2029 € 2.127,74 2030 € 2.127,74
Direttore dell'Esecuzione (45%) **Silvia Todaro**			15.319,73	2027 € 3.829,93 2028 € 3.829,93 2029 € 3.829,93 2030 € 3.829,94
Collaboratore fasi Programmazione e Affidamento (15% 15%) **Antonella Mereu**	851,10	2.553,29		2026 € 851,10 2027 € 2.553,29
Collaboratore fase programmazione e Affidamento (15% 15%) **Maria Teresa Lattanzi**	851,10	2.553,29		2026 € 851,10 2027 € 2.553,29
Collaboratore fase esecuzione (15%) **Vincenzo Bux**			5.106,57	2027 € 1.276,65 2028 € 1.276,64 2029 € 1.276,64 2030 € 1.276,64
Verificatore da nominare (15%) **Maria Stranieri**			5.106,57	2027 € 1.276,65 2028 € 1.276,64 2029 € 1.276,64 2030 € 1.276,64
TOTALE	**7.092,47**	**21.277,41**	**42.554,82**	**70.924,70**

RITENUTO di impegnare, per le attribuzioni previste quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002 la somma complessiva di € 70.924,70 sul capitolo U0000S21409 corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di IV livello del piano dei conti 1.10.04.01 in favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734), così ripartita:

1) La somma di € 56.739,76 (80% da destinare al personale) così suddivisa:
   2026 € 5.673,99
   2027 € 25.532,91
   2028 € 8.510,95
   2029 € 8.510,95
   2030 € 8.510,96
2) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte corrente) così suddivisa:

   2026 € 709,24
   2027 € 3.191,62
   2028 € 1.063,87
   2029 € 1.063,87
   2030 € 1.063,87
3) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte capitale) così suddivisa:

   2026 € 709,24
   2027 € 3.191,62
   2028 € 1.063,87
   2029 € 1.063,87
   2030 € 1.063,87

RITENUTO di procedere all'assunzione dell'accertamento dell'importo di € 70.924,70 a carico del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" (n. 176734), così ripartito:

1) La somma di € 56.739,76 (80% da destinare al personale) sul capitolo di entrata n. E0000341559, così suddivisa:

   2026 5.673,99
   2027 € 25.532,91
   2028 € 8.510,95
   2029 € 8.510,95

Copia

2030	€	8.510,96

2) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte corrente) sul capitolo di entrata E0000341562, così suddivisa:

2026	€	709,24
2027	€	3.191,62
2028	€	1.063,87
2029	€	1.063,87
2030	€	1.063,87

3) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte capitale) sul capitolo E0000341563, così suddivisa:

2026	€	709,24
2027	€	3.191,62
2028	€	1.063,87
2029	€	1.063,87
2030	€	1.063,87

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss. mm. e ii., in particolare l'art. 222, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266;

RITENUTO di impegnare la somma di € 880,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 524 del 22 dicembre 2025, con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente all'anno 2026**,** sul capitolo U0000T19427, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 "*Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti*" es. fin. 2026, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

ATTESO che le obbligazioni andranno in scadenza in coerenza con quanto indicato nel piano di attuazione della spesa redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017;

DATO ATTO che il CIG di gara verrà rilasciato all'atto della pubblicazione dell'iniziativa sulla P.A.D. S.TEL.LA., in linea con i principi di interoperabilità stabiliti dall'art. 23 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO, infine, di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla P.A.D. S.TEL.LA., sul sito della Regione Lazio *www.regione.lazio.it* nella sezione Bandi e Avvisi - Amministrazione Trasparente;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di indire, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, una procedura aperta, suddivisa in n. 5 Lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio, secondo le condizioni e i requisiti essenziali riportati nella documentazione di gara, stabilendo i seguenti criteri di aggiudicazione:
   - Per le polizze RCA – Libro Matricola (lotto 2) e All Risks Property (lotto 3), il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 3 del

Codice, attribuendo un punteggio massimo di 30 all'offerta economica e di 70 all'offerta tecnica;

- Per tutte le altre polizze, il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, in quanto le relative condizioni contrattuali e le garanzie assicurative sono definite in modo puntuale e standardizzato nella documentazione di gara e non sussistono elementi tecnici suscettibili di una significativa valutazione qualitativa e differenziazione tra le offerte.

2. di stabilire un importo complessivo a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 48 mesi, pari a € 4.780.000,00 (incluse imposte e contributi di legge), corrispondente a un importo annuale di € 1.195.000,00, nonché un importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, pari a € 5.377.500,00 (incluse imposte e contributi di legge) come di seguito indicato:

Descrizione	**Importo (incluse imposte e contributi di legge)**
Importo complessivo a base di gara	€ 4.780.000,00
Importo proroga tecnica stimata in 6 mesi ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 (180 giorni)	€ 597.500,00
Valore globale stimato	€ 5.377.500,00

3. di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento e di seguito elencati:
   - Capitolato di Polizza Lotto 1 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP);
     - Appendice – Statistica sinistri RCP;
   - Capitolato di Polizza Lotto 2 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a "Libro matricola";
     - Appendice A - Statistica sinistri RCA;
     - Appendice B – Elenco mezzi;
   - Capitolato di Polizza Lotto 3 - Polizza di Assicurazione "All risk property";
     - Appendice – Statistica sinistri "All risk property";
   - Capitolato di Polizza Lotto 4 - Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa;
     - Appendice – Statistica sinistri infortuni cumulativa;
   - Capitolato di Polizza Lotto 5 - Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione;
     - Appendice – Statistica sinistri Kasko;
   - Disciplinare di gara e relativi allegati:
     - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
     - Allegato 2.1 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 2;
     - Allegato 2.2 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 3;
     - Allegato 3.1 – Schema di Offerta Economica Lotto 1;
     - Allegato 3.2 – Schema di Offerta Economica Lotto 2;
     - Allegato 3.3 – Schema di Offerta Economica Lotto 3;
     - Allegato 3.4 – Schema di Offerta Economica Lotto 4;
     - Allegato 3.5 – Schema di Offerta Economica Lotto 5;
     - Allegato 4 – Schema attestazione pagamento imposta di bollo;
     - Allegato 5A – Dichiarazione sostitutiva CCIAA;
     - Allegato 5B – Elenco soggetti CCIAA e soggetti da controllare;
     - Allegato 6 – Informativa privacy;

- Allegato 7 – Patto di integrità.

4. prenotare l'impegno, a favore di creditori diversi (cod.cred. 3805) sul capitolo U0000S21409 la somma la somma di 4.780.000,00 corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di IV livello del piano dei conti 1.10.04.01 sugli esercizi finanziari di vigenza contrattuale, di seguito indicati, le seguenti somme:

Lotto 1
esercizio finanziario 2027 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
esercizio finanziario 2028 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
esercizio finanziario 2029 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 100.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 2
esercizio finanziario 2027 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
esercizio finanziario 2028 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
esercizio finanziario 2029 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 230.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 3
esercizio finanziario 2027 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
esercizio finanziario 2028 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
esercizio finanziario 2029 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 800.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 4
esercizio finanziario 2027 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
esercizio finanziario 2028 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
esercizio finanziario 2029 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 40.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

Lotto 5
esercizio finanziario 2027 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2027 al 31/12/2027
esercizio finanziario 2028 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2028 al 31/12/2028
esercizio finanziario 2029 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2029 al 31/12/2029
esercizio finanziario 2030 € 25.000,00 per il periodo 01/01/2030 al 31/12/2030

5. di impegnare sul capitolo U0000T19427, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 "Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti" es. fin. 2026, la somma di € 880,00, da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

6. di nominare per la gestione della procedura in argomento, il sottoelencato personale regionale:

Annalisa Tancredi	Responsabile del Progetto fasi Programmazione, Affidamento ed Esecuzione
Antonella Mereu	Collaboratore gruppo di lavoro fasi Programmazione e Affidamento
Maria Teresa Lattanzi	Collaboratore gruppo di lavoro fase Programmazione e Affidamento
Silvia Todaro	DEC
Vincenzo Bux	Collaboratore esecuzione
Maria Stranieri	Verificatore

7. di impegnare, per le attribuzioni previste quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di € 70.924,70 sul capitolo U0000S21409 corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di IV livello del piano dei conti 1.10.04.01" in favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734), Es. fin 2026-2030, così ripartita:

1) La somma di € 56.739,76 (80% da destinare al personale) sul capitolo di entrata n. E0000341559, così suddivisa:

2026	€ 5.673,99
2027	€ 25.532,91
2028	€ 8.510,95
2029	€ 8.510,95
2030	€ 8.510,96

2) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte corrente) sul capitolo di entrata E0000341562, così suddivisa:

2026	€ 709,24
2027	€ 3.191,62
2028	€ 1.063,87
2029	€ 1.063,87
2030	€ 1.063,87

3) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte capitale) sul capitolo E0000341563, così suddivisa:

2026	€ 709,24
2027	€ 3.191,62
2028	€ 1.063,87
2029	€ 1.063,87
2030	€ 1.063,87

8. di accertare l'importo complessivo di € 70.924,70 a carico del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" (n. 176734) così ripartito:

1) La somma di € 56.739,76 (80% da destinare al personale) sul capitolo di entrata n. E0000341559, così suddivisa:

2026	€ 5.673,99
2027	€ 25.532,91
2028	€ 8.510,95
2029	€ 8.510,95
2030	€ 8.510,96

2) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte corrente) sul capitolo di entrata E0000341562, così suddivisa:

2026	€ 709,24
2027	€ 3.191,62
2028	€ 1.063,87
2029	€ 1.063,87
2030	€ 1.063,87

3) La somma di € 7.092,47 (10% del fondo parte capitale) sul capitolo E0000341563, così suddivisa:

2026	€ 709,24
2027	€ 3.191,62
2028	€ 1.063,87
2029	€ 1.063,87
2030	€ 1.063,87

9. di trasmettere, a mezzo della piattaforma S.TEL.LA., alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, le informazioni e i dati relativi al ciclo vita dei contratti pubblici;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo di Committente" della Regione Lazio, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. trasparente)" https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/atti-procedure-affidamento, sulla P.A.D. S.TEL.LA.

Copia

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul BURL.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Stefania Ricci

Copia

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 1 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (RCP)

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

AMMINISTRATORE	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O MINOR PERIODO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
ASSICURATO	Il Contraente compresi tutti gli uffici, servizi ed i distaccamenti di cui si compone
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA' SVOLTA	La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile patrimoniale derivante al Contraente nello svolgimento delle attività istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all'Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dal Contraente per legge o regolamenti. Ai fini dell'operatività della garanzia si intendono incluse anche le attività svolte dal Consiglio Regionale del Lazio.
BROKER	Il soggetto iscritto al RUI, specificatamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione: GBSAPRI S.p.A.
COLLEGIO DEI REVISORI	Organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base

	alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all' assicurato in forza di uno specifico contratto.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie la Regione Lazio.
DANNO	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
DIPENDENTE	Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, le quali hanno partecipato, partecipano o parteciperanno alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbiano avuto, hanno od avranno pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l'Assicurato.
DIPENDENTE LEGALE/AVVOCATO	Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.
DIPENDENTE TECNICO	Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione. Si prende atto che, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, c.d. correttivo al Codice dei contratti pubblici, si intendono comprese anche le attività e funzioni di cui all'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e

	integrazioni.
ENTE DI APPARTENENZA	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il Dipendente abbia un rapporto di servizio o un mandato.
FATTI/CIRCOSTANZE	Avvenimenti e/o fatti suscettibili di poter cagionare un sinistro coperto dalla presente polizza, di cui l'Assicurato ha ricevuto direttamente notizia scritta, in data anteriore alla decorrenza della presente polizza
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto, comprensivo di eventuali proroghe o ripetizioni del servizio
PERIODO DI EFFICACIA	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta in polizza e la data di scadenza del periodo di Assicurazione
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma, comprensiva di imposte, dovuta alla Società dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

COPIA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Parchi, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	La responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
RESPONSABILITA' CIVILE	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti, come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RETRIBUZIONE	Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli Amministratori e per i componenti degli Organi istituzionali dell'Ente Contraente compreso il Collegio dei Revisori, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO	Si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l'Assicurato riceve: • una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; • una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
SINISTRI IN SERIE	Si intendono quei sinistri relativi a danni a più soggetti riconducibili ad una medesima causa.
SOCIETÀ	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici o, se trattasi di Sindacati Lloyd's, uno o più Sottoscrittori
SOCIETA' IN HOUSE	Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale verificarsi delle seguenti condizioni: ✓ il Contraente deve svolgere un controllo analogo sullo stesso pari a quello esercitato sui propri servizi; la società in house deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE	la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione.

ART. 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione e siano notificati alla Società durante il periodo di validità temporale, come descritti nel presente capitolato.

ART. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art.1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini stabiliti nel presente capitolato, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 1.3 – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 1.4 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste agli Articoli DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste agli articoli suddetti e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.

b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo capoverso.

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 1.5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento. Il pagamento del premio resta, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

ART. 1.6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha effetto **dalle ore 24.00 del 31.12.2026 alle ore 24:00 del 31.12.2030** con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società (la quale s'impegna a concedere) di prorogare il contratto alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso, agli stessi prezzi e condizioni normative.

Copia

ART. 1.7 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

È data facoltà alle parti, Società Assicuratrice e Contraente, di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o PEC da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga alle medesime condizioni in corso della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

ART. 1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.9 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni che saranno automaticamente recepite.

ART. 1.11 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Copia

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

ART. 1.12- ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre assicurazioni, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Tale disposizione non si applica qualora un'altra assicurazione sia stata stipulata per iscritto esclusivamente quale assicurazione specificatamente in eccesso alla presente polizza.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

ART. 1.13A – CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker

trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.5 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. Le provvigioni sono stabilite nella misura dello **1% (uno per cento).** La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP (ora IVASS) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

ART. 1.13B – CLAUSOLA BROKER IN PRESENZA DI LLOYD'S CORRESPONDENT (CLAUSOLA INTEGRATIVA)

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla GBSAPRI SpA in qualità di broker assicurativo ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del d.lgs. 209/2005.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's aggiudicatario dell'appalto di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi, che verrà effettuato dal broker al Corrispondente/Coverholder e pertanto, in virtù di quanto sopra, avrà effetto liberatorio in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Contraente, conferisce al Broker il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- che la Società conferisce al Corrispondente dei Lloyd's/Coverholder dei Lloyd's aggiudicatario l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione

- che ogni comunicazione fatta al Broker incaricato dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come fatta al Contraente;
- che ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come fatta dal Contraente stesso;
- che ogni comunicazione fatta al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come fatta alla Società;
- che ogni comunicazione fatta dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come fatta dalla Società stessa.

ART. 1.14 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

1. La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni solari dal termine di ciascun semestre, e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente e/o del Broker, il dettaglio dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto ed aggiornato a ciascun semestre di riferimento, o sino a 15 giorni prima della data della richiesta della Regione e/o del Broker. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel, sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- breve descrizione dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €_____.]:

2. la Società si impegna a fornire, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ente, ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker/contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

ART. 1.15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Eccezion fatta per il recesso o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte tramite posta ordinaria, lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker e/o alla Compagnia.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 1.16 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Parametro	Preventivo	Tasso lordo annuo	Premio lordo annuo
Retribuzioni annue lorde Regione Lazio (incluso il Consiglio Regionale del Lazio)	**€ 200.000.000,00**	.....‰	€

(comunicate solo ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori)

ART. 1.17 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo offerto non è soggetto a regolazione premio alla fine dell'annualità assicurativa e pertanto è da intendersi FLAT.

ART. 1.18 - LEGITTIMAZIONE

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dal Contraente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

ART. 1.19 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 1.20 - CLAUSOLA OFAC/ MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 1.21 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al precedente Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

ART. 1.22 – CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

- **ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;**
- **persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;**
- **pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;**
- **perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.**

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente **clausola, salva in ogni caso** l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Copia

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

ART. 1.23 – ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali e i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto a un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso a una minaccia o all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti a una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende a esempio la categoria dei virus informatici, atti a interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

ART. 1.24 – MALATTIE TRASMISSIBILI, EPIDEMIE, PANDEMIE

In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, malattie infettive, epidemie e/o pandemie.

Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione:

malattie infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di malattie infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia Coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta Coronavirus 2 (SARS- CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.

ART. 1.25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

La Società	Il Contraente
……	……

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite per legge, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante per tutte le attività:

- esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
- attribuite, consentite e delegate dall'Ente Contraente,

ancorché a seguito di eventuali modificazioni e/o integrazioni future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.

Non rientrano tra gli assicurati le società in house o altri enti societari (S.p.A. – S.r.l. e simili) controllate o partecipate dal Contraente, a eccezione di quanto previsto all'art. 2.9 "Attività di Rappresentanza";

ART. 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale, le norme che regolano la gestione sinistri, le norme del Codice civile sui contratti di assicurazione, e le disposizioni normative in materia, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi compiuti da uno o più dei propri Dipendenti, di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle loro mansioni e funzioni espletate nell'ambito dell'attività e dei compiti istituzionali del Contraente/Assicurato.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei conti nei confronti di uno o più Dipendenti per danni erariali, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei conti, sia quindi rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale certo, liquido ed esigibile e l'ammontare che la Corte dei conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che la Società è obbligata solo ed in quanto sia stata

accertata la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei conti.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione dell'Ente Contraente ai sensi dell'art. 22, comma 2 del T.U. 3/1957 e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione,
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione della Società nei confronti dei dipendenti è limitata agli atti od omissioni commessi con dolo.

ART. 2.2 – MASSIMALI/FRANCHIGIA

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a **€ 5.000.000,00** per sinistro e con il limite di **€ 10.000.000,00** per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto) e per corresponsabilità.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del periodo di assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.

I risarcimenti, relativi a ciascun sinistro, verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari a **€ 5.000,00.**

La franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

ART. 2.3 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

b) danni materiali di qualsiasi tipo;

c) attività svolta da taluno dei Dipendenti dell'Ente Contraente quale componente di Consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati, salvo quanto precisato all'art. 2.9 "Attività di Rappresentanza";

d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi assicurativi;

e) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;

f) responsabilità assunte volontariamente dai Dipendenti al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivatigli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente stesso;

g) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo di uno o più Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

h) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo della Corte dei conti, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile;

i) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

j) calunnia, ingiuria, diffamazione;

k) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte a terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dei propri Dipendenti;

l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs. 209/2005 titolo X e loro s.m.i.;

m) fatti o circostanze o richieste di risarcimento, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto o che siano già state denunciate su precedente analoga polizza;

n) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza dei Dipendenti, fornita a terzi dietro pagamento, salvo sia prestata per conto dell'Ente di Appartenenza nell'ambito delle attività istituzionali;

o) danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

p) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

q) danni e/o perdite patrimoniali derivanti, conseguenti, correlati - direttamente o indirettamente – a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria.

Copia

ART. 2.4 – VALIDITÀ TEMPORALE (CLAIMS MADE)

L'assicurazione copre i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto e avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione **(a maggior precisazione si intende prestata una retroattività illimitata).**

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale comunicazione di circostanza o richiesta di risarcimento.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **cinque anni successivi** alla cessazione del presente contratto di assicurazione (periodo di garanzia postuma), purchè gli stessi siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione, quale definito in questo Capitolato, e dei quali l'Assicurato non abbia ricevuto formale notizia.

Altresì, nei confronti di uno o più dipendenti che, nel corso della durata del contratto, cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di **cinque anni** a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione del servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al dipendente licenziato per giusta causa. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Copia

ART. 2.5 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ART. 2.6 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli del Legale rappresentante del Contraente, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

ART. 2.7 – SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI ATTI, DOCUMENTI

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

ART. 2.8 – VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza e fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

ART. 2.9 – ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.3 Rischi esclusi dall'Assicurazione, punto c), si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai Dipendenti in rappresentanza e su mandato del Contraente in altri Enti Pubblici o Privati. Anche in caso di distacco o comando di personale dipendente del Contraente presso altra Pubblica Amministrazione, l'assicurazione è automaticamente operante per le nuove mansioni. Sono compresi gli incarichi svolti presso aziende dell'assicurato (società in house), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'assicurato stesso.

ART. 2.10 – DANNI IN SERIE

Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.

ART. 2.11 – ESTENSIONE OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER LA CATEGORIA AVVOCATI

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti o omissioni o ritardi di cui debba rispondere a norma di legge, commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendente Legale/Avvocato, come definito.

ART. 2.12 – PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto).

ART. 2.13 – PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto).

ART. 2.14 – PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ DERIVANTE DAI D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Sempre che il relativo addetto, Dipendente del Contraente, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di Polizza, l'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte dai soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2.15 – RESPONSABILITÀ PATRIMONIALI DERIVANTI DAL D.LGS. 196/2003 E GDPR E S.M.I. SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati

personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i Danni Patrimoniali cagionati in violazione dell'art. 11 del D.lgs. 196/2003, regolamento GDPR e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice civile. Per tali perdite, la Società risponderà fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto).

ART. 2.16 – ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA CUSTODIA TITOLI E BENI RICHIESTA AI SENSI DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 s.m.i. l'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio. Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite di € 50.000,00 per sinistro ed € 250.000,00 per anno.

ART. 2.17 – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia legittimato a procedere ai sensi della normativa vigente all'acquisizione di contratti sottosoglia mediante: a) affidamento diretto b) procedura negoziata, l'assicurazione si intende estesa entro i limiti previsti dalla Legge per sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto) alle responsabilità derivanti all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

ART. 2.18 – ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE E S.M.I.

L'assicurazione comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati come previsti dalle norme vigenti di cui al D.lgs 50/2016 e D.lgs 36/2023 e s.m.i. Nel caso specifico il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Società, mediante apposito modello rilasciato dalla stessa, la valutazione e quantificazione del costo assicurativo. Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nelle tabelle sottostanti, da applicarsi al valore delle opere fino ad un massimo di € 15.000.000,00 e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto un premio lordo minimo. Nel caso in cui l'importo complessivo e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

L'Assicurazione è estesa pertanto alla responsabilità derivante dalle norme vigenti e s.m.i., relativa all'attività di progettazione e di verifica della progettazione, nel qual caso l'Assicuratore si impegna a rilasciare, ove

necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente e secondo lo schema tipo, incluse successive modifiche e integrazioni, di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 207/2010.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Si precisa inoltre che si prende atto della delibera n. 19/2025 della Sez. Autonomie della Corte dei conti, la quale enuncia il seguente principio: fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all'allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge.

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 12 mesi **0,60**

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 24 mesi **0,90**

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 36 mesi **1,20**

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 48 mesi **1,50**

Premio Lordo Minimo per singolo Certificato € 250,00

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 12 mesi **0,70**

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 24 mesi **1,00**

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 36 mesi **1,30**

Tasso lordo (pro-mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 48 mesi **1,60**

Premio Lordo Minimo per singolo Certificato € 300,00

ART. 2.19 – COPERTURA SOSTITUTI

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato indicati nel presente capitolato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal

momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

ART. 2.20 – PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia legittimato a procedere ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 all'acquisizione di contratti per il tramite di procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'assicurazione si intende estesa entro i limiti previsti dalla Legge per sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto) alle responsabilità derivanti all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa affidataria.

ART. 2.21– PRECISAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 S.M.I.

L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, connesse allo svolgimento delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente.

L'assicurazione è operante per le attività di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. esperite dall'Ente qualora lo stesso ricopra la funzione di Soggetto aggregatore.

L'assicurazione comprende l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente.

Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, relativi alla parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale dell'Ente quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il valore dell'appalto, il mancato guadagno, la perdita di chance, danno curriculare, e spese connesse a questi ultimi.

ART. 2.22 – PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI FIRMA ELETTRONICA DI CUI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 82/2005, INTEGRATO DA D.LGS. 235/2010 E DAL DPCM DEL 22/03/2013 S.M.I.)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica. Laddove applicabile il D.P.C.M., la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante all'Assicuratore in caso di dolo giudizialmente accertato.

ART. 2.23 – PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (LEGGE N. 190/2012 E D.L. N. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

La Società	Il Contraente
……..	……

ART. 3 – CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti, fosse un "Dipendente Tecnico", come definito in polizza, l'esclusione di cui all'art. 2.3 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", punto b) viene interamente abrogata, e si applicheranno le seguenti condizioni addizionali e/o modifiche:

ART. 3.1 - CLAUSOLA ADDIZIONALE ALL'ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni o ritardi di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici di:

- Progettista, direttore dei lavori, collaudatore;
- direttore operativo, ispettore di cantiere;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di Preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori "ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
- Verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016, Responsabile unico del progetto e "supporto al RUP" di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- altro Dipendente Tecnico come definito in Polizza e secondo la normativa vigente.

Si intendono comprese:

2) le Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente Contraente.

3) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

ART. 3.2 - ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

La garanzia di cui al presente contratto esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto del Contraente;
- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico che non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

ART. 3.3 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

a) L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di Consulenza Ecologica ed Ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore).

b) l'Assicurazione è, altresì, operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato, sempre che dispongano delle dovute qualifiche, in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o di Dirigente e/o di Preposto e/o altre figure previste dal DM 363/98, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori "ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni e ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e 36/2023 s.m.i.

c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i. e altre normative nazionali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche.

d) l'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di sanità pubblica e prevenzione medica veterinaria.

e) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga dell'art. 3.2) – Esclusioni aggiuntive, l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

f) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga dell'art. 3.2) – Esclusioni aggiuntive, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del

Copia

terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

g) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3.2) – Esclusioni aggiuntive, l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dal Dipendente Tecnico dell'Assicurato.

La Società ……..

Il Contraente ……

Copia

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

ART. 4.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente deve farne denuncia per iscritto al Broker/Compagnia, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Se, durante il periodo assicurativo l'Assicurato viene a conoscenza di un fatto che potrebbe dare ragionevolmente origine ad un potenziale sinistro, questi ha la facoltà di trasmettere comunicazione scritta alla Società circa tale circostanza; pertanto, l'eventuale sinistro derivante da tale fatto, anche se avanzato successivamente la scadenza della presente Polizza, verrà considerato come avanzato e notificato alla Società al momento in cui la sopraindicata comunicazione sia stata ricevuta.

ART. 4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

La Società | Il Contraente

…….. | ……

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui all'articolo 18 comma 3 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Copia

La Società	Il Contraente
……..	……

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio;

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Durata del contratto;

Art. 1.7 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;

Art 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.13 A e B - Clausola Broker;

Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.17 – Regolazione e conguaglio del premio;

Art. 2.4 – Validità temporale (CLAIMS MADE).

Copia

ACCETTAZIONE

La Società ……., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. ……. del …… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società

……..

Il Contraente

……

Copia

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

APPENDICE – STATISTICA SINISTRI RCP

STATISTICA RCP AIG DAL 31.03.2020 AL 30.09.2023 AGG AL 09.06.2026

POLICY_NUMBER	CLAIM_NUMBER	DATE_OF_LOSS	LOCAL_CAUSE_OF_LOSS	CLAIM_STATUS_INDICATOR	CLAIM_CREATION_DATE	LOSS_REPORTED_DATE	LAST_TRANSACTION_DATE	OUTS_EXPENSE_RESERVE_BASE	OUTS_INDEMNITY_RESERVE_RESERVE	PAID_TO_DATE_EXPENSE_RESERVE	PAID_TO_DATE_INDEMNITY_RESERVE	INCURRED_AMOUNT	oc_claim_no
IFLE004094	FI00612 66	14/10/2021	richiesta danni	C	12/11/2021	10/11/2021	18/11/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4181156355IT
IFLE004094	FI00629 41	28/12/2021	Invito a dedurre	C	27/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1317681834IT
IFLE004094	FI00709 08	24/11/2022	procedimento contabile	X	23/01/2023	20/01/2023	12/09/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0789785603IT
IFLE004094	FI00722 06	01/02/2023	INVITO A DEDURRE	C	20/03/2023	16/02/2023	22/02/2024	0,00 €	0,00 €	610,00 €	0,00 €	610,00 €	4807702516IT
IFLE004094	FI00874 72	29/09/2023	richiesta danni	C	10/01/2025	10/01/2025	06/05/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3070091741IT

Copia

STATISTICA RCP ASS MILANESE DAL 30.09.2024 AL 04.06.2026

NUMERO	DATA ACCADIMENTO	CONTRAENTE	STATO	RISERVA
PS20259003R000104	18/06/2025	REGIONE LAZIO	Aperto	€ 1808.40
PS20249003R000066	12/11/2024	REGIONE LAZIO	Chiuso senza seguito	/

STATISTICA SINISTRI RCP AXA XL DAL 30.09.2023 AL 30.09.2024 AGG AL 03.06.2026

CLAIM NUMBER	CLAIM DESCRIPTION	CLAIM STATUS	CLAIM ACCIDENT DATE	CLAIM CLOSED DATE
0010607274	Regione Lazio/Corte dei Conti - Invitation to provide inferences	Closed	/	22/07/2025
0010655732	policyholder and Insured: Regione LazioItalian Auditor Court action agansit former Chairman of Lazio Region for damages related to regional public spending	Closed	17/07/2024	18/08/2025
0010460586	Regione Lazio - Atto di costituzione in mora Corte dei Conti	Closed	06/12/2023	28/04/2025

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE AMMINISTRATA A "LIBRO MATRICOLA"

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 2

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

DEFINIZIONI COMUNI

ACCESSORIO	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
AMMINISTRATORE	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
ANNUALITA' ASSICURATIVA	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività: • esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, • attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni. Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

Copia

AUDIO-FONO-VISIVI	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
BROKER	Il soggetto iscritto al RUI, specificatamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione: GBSAPRI S.p.A.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie la Regione Lazio.
OPTIONAL	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
TERZI	Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del D.lgs 209|2005 e s.m.e.i.

La Società

…….

Il Contraente

……

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 2
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

DEFINIZIONI DI SETTORE

ATTESTATO DI RISCHIO	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
BANCA DATI	La Banca dati elettronica che la Società ha l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio
CONDUCENTE	Persona che si pone alla guida del veicolo.
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
LEGGE	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
REGOLAMENTO	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
RESPONSABILITA' PRINCIPALE	Nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti
RESPONSABILITA' PARITARIA	È quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri.
RESPONSABILITA' PARITARIA CUMULATA	È quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.

La Società

……..

Il Contraente

……

ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria documentazione per polizze RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Società, saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.

ART. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art.1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini previsti dal presente Capitolato, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 1.3 – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 1.4 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste agli Articoli DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste agli articoli suddetti e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.

b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo capoverso.

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI*, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 1.5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e.i.

il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento. Il pagamento del premio resta, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

ART. 1.6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha effetto **dalle ore 24.00 del 31.12.2026 alle ore 24:00 del 31.12.2030** con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società (la quale s'impegna a concedere) di prorogare il contratto alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso, agli stessi prezzi e condizioni normative.

ART. 1.7 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

È data facoltà alle parti, Società Assicuratrice e Contraente, di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o PEC da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga alle medesime condizioni in corso della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal

caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

ART. 1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.9 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni che saranno automaticamente recepite.

ART. 1.11 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

ART. 1.12 - CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.5 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. Le provvigioni sono stabilite nella misura dello **1,50% (uno virgola cinquanta per cento).** La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP (ora IVASS) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

ART. 1.13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Eccezion fatta per il recesso o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte tramite posta ordinaria, lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker e/o alla Compagnia.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Copia

ART. 1.14 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

ART. 1.15 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

a. Entro 1 mese dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

Suddivisione per ogni anno di copertura:

1. denominazione rischio
2. numero polizza
3. numero di veicoli assicurati

Sinistri CARD gestionali (al lordo di forfait gestionali)

4. numero sinistri pagati parziali (N)
5. costo sinistri pagamento parziale (€)
6. numero sinistri riservati (N)
7. costo sinistri riservati (€)
8. numero sinistri senza seguito (N)
9. numero sinistri pagati (N)
10. costo sinistri pagati (€)
11. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (4+6+9) – (N)
12. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (5+7+10) – (€)

<u>Sinistri CARD debitori</u>

13. numero sinistri pagati parziali (N)
14. costo sinistri pagamento parziale (€)
15. numero sinistri riservati (N)
16. costo sinistri riservati (€)
17. numero sinistri senza seguito (N)
18. numero sinistri pagati (N)
19. costo sinistri pagati (€)
20. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (13+15+18) – (N)

Copia

21. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (14+16+19) – (€)

Sinistri NO CARD

22. numero sinistri pagati parziali (N)
23. costo sinistri pagamento parziale (€)
24. numero sinistri riservati (N)
25. costo sinistri riservati (€)
26. numero sinistri senza seguito (N)
27. numero sinistri pagati (N)
28. costo sinistri pagati (€)
29. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (22+24+27) – (N)
30. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (23+25+28) – (€)

Sinistri Concorsuali

31. numero sinistri pagati parziali (N)
32. costo sinistri pagamento parziale (€)
33. numero sinistri riservati (N)
34. costo sinistri riservati (€)
35. numero sinistri senza seguito (N)
36. numero sinistri pagati (N)
37. costo sinistri pagati (€)
38. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (31+33+36) – (N)
39. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (32+34+37) – (€)

Sinistri Misti (con partite CARD e no CARD) al lordo di forfait gestionali

40. numero sinistri pagati parziali (N)
41. costo sinistri pagamento parziale (€)
42. numero sinistri riservati (N)
43. costo sinistri riservati (€)
44. numero sinistri senza seguito (N)
45. numero sinistri pagati (N)
46. costo sinistri pagati (€)
47. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (40+42+45) – (N)
48. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (41+43+46) – (€)

Copia

b. la Società si impegna a fornire, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ente/Broker, ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

c. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Broker/contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma a).

ART. 1.16 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 1.17 – CLAUSOLA OFAC /MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 1.18 – CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

- ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;
- persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;
- pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;
- perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

Copia

ART. 1.19 – ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 1.20 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA-TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 1.21 – ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

La Società	Il Contraente
……..	……

RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

ART. 2: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell'appendice B - Elenco mezzi e/o successive modifiche ed integrazioni.

La Società, inoltre, assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'assicurazione non è obbligatoria.

L'assicurazione copre anche:

1) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private;
2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;

5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
7) danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;
8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;
10) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.
11) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo
12) entro il limite massimo di € 1.600.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato;
13) a integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza dellacontaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

✓ qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;

✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;

✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

14) Si precisa che l'assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

ART. 2.2 – ESCLUSIONI E RIVALSA

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA ALLA RIVALSA,* l'assicurazione non è operante:

✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invecepienamente la propria validità:

a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;

b) se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio ex art. 139 Codice della Strada sia comunque in possesso di regolare patente civile o rientri nella casistica sub a). L'assicurazione conserva comunque la sua validità anche quando il conducente alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di servizio sia iscritto al corso propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, durante le prove e durante l'esame, nonché in caso di superamento positivo dell'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio ancorché non sia stato emesso/ricevuto il documento;

✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;

✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della

Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice civile, la Società risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 2.4 – FORMULE TARIFFARIE – PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei "periodi di osservazione" quali definiti di seguito. Si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione applicata al contratto.
b) tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive: (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
c) tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus): applicabile a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici. Prevede una maggiorazione del premio da applicarsi per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
   - nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 15%;
   - nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 25%;
   - o risultino dall'attestazione pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato;

Per l'applicazione delle regole evolutive alla tariffa del Bonus/Malus o della maggiorazione di premio (Pejus) sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; in caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza e termina 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Pertanto, con il presente contratto verrà applicata la tariffa bonus malus alle seguenti categorie di veicoli:

- ciclomotori;
- motoveicoli;
- quadricicli;
- autovetture;

verrà applicata la tariffa Fissa senza franchigia alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli adibiti ad uso speciale;
- macchine agricole;
- rimorchi;
- autobus/scuolabus;
- motori marini.

mentre verrà applicata la tariffa Fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus) alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose;

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare come da appendice B "Elenco mezzi", elenco aggiornato da parte dell'Ente.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della classe di merito risultante dalla Banca Dati.

Il premio annuo lordo offerto, ***base per l'aggiudicazione dell'appalto*** di cui al punto preposto dell'allegato (prospetto di offerta economica), è determinato in base alle classi di merito/forme tariffarie risultanti dalla Banca Dati al momento della presentazione dell'offerta, nonché all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui all'appendice B "Elenco mezzi", elenco aggiornato al **30/06/2026**, comprensivi delle garanzie ARD ove previste/richieste e con il valore del veicolo valorizzato, nonché delle ulteriori garanzie accessorie/aggiuntive previste dal presente capitolato.

All'atto della stipulazione della polizza, la Società aggiudicataria, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento, acquisirà direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio.

Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e

Copia

richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In occasione dell'emissione contrattuale, la Società, a cui sarà assegnata la copertura, provvederà quindi a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base a:

- comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, con i relativi valori da assicurare per le garanzie ARD, ove previsto.

- esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari classi di merito, maturate alla data di emissione del contratto. Pertanto, verranno applicati gli sconti e/o gli aggravi di premio calcolati in base all'effettiva classe di merito maturata alla data di decorrenza del contratto, così come previsto e prefissato nelle regole evolutive della Società.

La Società si impegnerà a praticare, all'atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi, la tariffa offerta in sede di gara.

Inoltre, ad ogni rinnovo annuale, oltre all'aggiornamento dei valori da assicurare per le garanzie ARD che la Società si impegna ad adeguare in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote" o altra rivista di settore, la Società sarà tenuta a praticare:

- per i veicoli in tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus), gli eventuali aggravi di premio previsti in caso di sinistro
- per i mezzi soggetti alla tariffa Bonus/Malus, la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione;

Per tutto quanto non regolato dal presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e relativi Regolamenti e s.m.i., nonchè dalle relative disposizioni IVASS in vigore, ad integrazione dello stesso, se non in contrasto, valgono le condizioni generali stabilite dalla Società, che la stessa si impegna a trasmettere in occasione del perfezionamento dei documenti contrattuali.

ART. 2.5 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell'attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L'attestazione dovrà contenere comunque:

- la denominazione della Società;
- la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA;
- i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo
- la forma tariffaria applicata al veicolo;
- la data di scadenza annuale del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata
- la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l'annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente;
- la firma della Società

Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del *malus*.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del *malus*.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del *malus*.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 3 del Regolamento N°9 del 19/05/2015.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe di merito conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

ART. 2.6 - LIBRO MATRICOLA/TARIFFE APPLICATE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi/tariffe e condizioni convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Le differenze, attive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto.

ART. 2.7 - MASSIMALI

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali per ogni Mezzo:

€ 50 milioni unico per tutte le tipologie di mezzi

ART. 2.8 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro causato dalla circolazione del mezzo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società e al Broker entro 30 giorni dal momento in cui l'Ufficio preposto dell'Ente ne è venuto a conoscenza o dalla data dell'evento

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'Art. 1915 del Codice civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP (ora IVASS) "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e s.m.e.i. e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando il modulo allegato al capitolato (Allegato B) o il modulo che verrà fornito dalla Società.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

ART. 2.9 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R, n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni dovrà essere presentata in base a quanto previsto dalla Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni) di cui all'art. 2.10.

ART. 2.10 – PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 2.9 "Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)", la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni allegato al capitolato (Allegato C) o il modulo che verrà fornito dalla Società.

Copia

ART. 2.11 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

ART. 2.12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

ART. 2.13 - PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE (OVE PREVISTE)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli aventi diritto al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza annuale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Copia

ART. 2.14 – CLAUSOLA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE GESTITE NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA

Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione.

L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 12 mesi dalla data di decorrenza della sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;
- il proprietario assicurato (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri:

- per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva;

- per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi escluso; pertanto, non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

ART. 2.15 – CLAUSOLA DI TERZIETÀ

Qualora la polizza sia stata stipulata dal Contraente in nome e per conto di differenti e amministrazioni e/o società e/o enti che risultino intestatari al P.R.A. o locatari dei veicoli assicurati con il presente contratto, in caso di sinistro tali amministrazioni e/o società e/o enti, nonché il Contraente stesso sono considerati terzi tra di loro.

Sono inoltre compresi i mezzi la cui natura temporanea dell'affidamento in custodia giudiziale non consente il trasferimento della proprietà al Contraente.

In caso di sinistro che coinvolga veicoli di proprietà e/o in uso a soggetti controllati o collegati dal Contraente (sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche), si precisa che sussiste la terzietà tra le parti che legittima l'operatività della garanzia assicurativa.

La Società ……..

Il Contraente ……

ART. 3: INCENDIO / FURTO

ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo mezzo così come indicato nell'allegato elenco mezzi e/o successive modifiche, i danni materiali e diretti causati da:

Garanzia Incendio (ove previsto)

La Società risponde dei danni subiti dal mezzo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, esplosione.

Garanzia Furto (ove previsto)

- Furto (art. 624 c.p,) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

Sono compresi in garanzia:

Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal mezzo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del mezzo

Chiusura indagine preliminare: In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Nei casi di furto o rapina: danni prodotti al mezzo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi

NORME COMUNI AI RISCHI INCENDIO E FURTO

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti all'uso cui il mezzo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fono audiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo mezzo;

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art Norme Comuni alle sezioni 3-4-5-6 art. 5 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del mezzo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del mezzo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.

Copia

La garanzia è operante per i mezzi di cui all'appendice B - "Elenco mezzi" e successive inclusioni ove espressamente previsto e/o richiesto e con il valore del veicolo valorizzato.

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;

✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;

✓ derivanti da dolo dell'assicurato;

✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;

✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque, salva l'azione del fulmine.

ART. 3.3 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Furto/rapina sarà applicato per ogni sinistro uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.00.

La Società ……..

Il Contraente ……

ART. 4: EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

La garanzia è operante per i mezzi di cui all'appendice B - "Elenco mezzi" e successive inclusioni ove espressamente previsto e/o richiesto e con il valore del veicolo valorizzato.

Copia

ART. 4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Eventi sociopolitici sarà applicato per ogni sinistro uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.00.

La Società ……..

Il Contraente ……

ART. 5: EVENTI NATURALI

ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non; La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;

✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;

✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;

✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;

✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La garanzia è operante per i mezzi di cui all'appendice B - "Elenco mezzi" e successive inclusioni ove espressamente previsto e/o richiesto e con il valore del veicolo valorizzato.

ART. 5.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Eventi naturali sarà applicato per ogni sinistro uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.00.

La Società ……..

Il Contraente ……

ART. 6: DANNI ACCIDENTALI (KASKO)

ART. 6.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

✓ collisione con altri veicoli, persone, animali

✓ urto contro ostacoli di qualsiasi genere;

✓ ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;

Qualora il medesimo evento sia assicurato anche dalla garanzia EVENTI NATURALI:

✓ nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia inferiore;

✓ qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello inferiore;

✓ qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione è, inoltre, estesa:

✓ alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;

✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;

✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato.

La garanzia è operante per i mezzi di cui all'appendice B - "Elenco mezzi" e successive inclusioni ove espressamente previsto e/o richiesto e con il valore del veicolo valorizzato.

ART. 6.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia danni accidentali sarà applicato per ogni sinistro uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.00.

ART. 6.3 – ESCLUSIONI

Non sono comunque indennizzabili i danni:

✓ causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;

✓ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;

✓ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto.

✓ Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

✓ conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del veicolo o a incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;

✓ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;

✓ i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;

✓ i danni derivanti da mancato utilizzo del veicolo;

✓ le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;

✓ i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;

✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;

✓ se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;

Copia

✓ se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;

✓ quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

La Società ……..

Il Contraente ……

NORME COMUNI ALLE SEZIONI 3 – 4 – 5 – 6

ART. 1 - DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle suindicate sezioni, denuncia all'Autorità competente e farne pervenire copia autentica alla Società.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società.

Si conviene inoltre che nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile o non recuperata dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Copia

ART. 2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente.

ART. 3 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 4 – LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola, amministrato con le medesime modalità previste dall'Art. 2.6 (Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazione del premio).

ART. 5 - VALUTAZIONE A NUOVO DELLE PARTI DI RICAMBIO

Questa garanzia è operante unicamente per gli automezzi immatricolati per la prima volta da non più di due anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi l'incendio ed il furto dell'autoveicolo, la Società valuterà il danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo complessivo dell'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il valore degli accessori.

La Società ……..

Il Contraente ……

ART. 7- GARANZIE AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

ART. 7.1 – ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCAUTO

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- ai mezzi destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- ai mezzi che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto pubblico, al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli;
- l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto;

- La Società assicura i danni arrecati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purchè avvenuta all'insaputa dell'Assicurato, dei veicoli assicurati condotti da minori o da persone soggette a tutela, per le quali ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2048 C.C.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione;

ART. 7.2 – SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E RIMPATRIO

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 7.500,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di € 7.500,00 sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Assicurato (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di € 7.500,00.

ART. 7.3 – RIPRISTINO AIRBAG

L'impresa rimborsa fino alla concorrenza di € 2.100,00 per evento le spese sostenute per l'attivazione dell'airbag dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

ART. 7.4 – IMBRATTAMENTO TAPPEZZERIA

L'Impresa rimborsa fino a € 2.100,00 per evento i danni che si verifichino all'interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.

ART. 7.5 – SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, ASSICURAZIONE RCA, TASSA AUTOMOBILISTICA

Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, l'Impresa rimborsa:

✓ le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a € 1.100,00 per evento;

✓ la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;

✓ la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

ART. 7.6 – SPESE DI TRASPORTO IN AMBULANZA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per evento, le spese sostenute per il trasporto in ospedale in ambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

ART. 7.7 – DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

Sono altresì compresi i danni a bauli, valigie, colli ed il loro contenuto con un limite per sinistro di € 500,00 e per anno assicurativo di € 10.000,00.

Rimangono comunque esclusi: denaro, preziosi, titoli, i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

ART. 7.8 – SPESE ALBERGHIERE

La società assicura le spese alberghiere sostenute dall'assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo qualora il medesimo non sia in grado di procedere autonomamente, fino alla concorrenza di € 750,00 per sinistro. La garanzia non è operante entro i limiti di 100Km dalla residenza abituale dell'assicurato e delle persone trasportate.

ART. 7.9 – PERDITA DELLE CHIAVI

La società assicura le spese per la sostituzione delle serrature del veicolo con altre dello stesso tipo e per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere del veicolo e/per lo sbloccaggio del sistema antifurto, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 per sinistro. La garanzia è prestata a condizione che l'assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità, fatta eccezione per l'ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione.

ART. 7.10 – CRISTALLI

La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione

Copia

della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell'assicurato e/o conducente, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo fino alla concorrenza di € 2.600,00 per ogni veicolo.

ART. 7.11 – TRAINO A SEGUITO DI GUASTO OD INCIDENTE

La società assicura le spese per:

1) trainare il veicolo assicurato che risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare autonomamente. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza o alla sua autocarrozzeria di fiducia, oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettate in officina;

2) recuperare il veicolo assicurato qualora risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato,

- dover essere sollevato e poi trainato, - dover essere rimesso sulla sede stradale, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro,

3) rimborsare le spese sostenute dall'assicurato e dai passeggeri qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. La garanzia non è operante antro i limiti di 50Km dalla residenza abituale dell'assicurato.

Con riferimento a tali fattispecie, la Società assicura a propri oneri e spese l'attivazione di un apposito numero verde per l'attivazione degli interventi di traino e recupero dei veicoli assicurati.

ART. 7.12 – TRAINO/RECUPERO DEL VEICOLO

La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato fino alla concorrenza di € 2.600,00 per sinistro

ART. 7.13 – DISPOSITIVI ANTIFURTO

La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per il ripristino o la sostituzione, in caso di incendio o di incidente da circolazione, dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare del veicolo, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro, a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civilmente, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate. La garanzia non è operante per motocicli, ciclomotori, macchine agricole ed autobus.

ART. 7.14 – TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;

- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;

- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

1) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;

2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;

3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;

4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro;

5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;

2) le spese di giustizia penale;

3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);

4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'Art. 149 del

D. Lgs. 209/05;

L'assicurazione non è operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall'Impresa per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto DPR N° 254/06, in attuazione degli Artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/05;

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;

- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;

- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;

- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

ART. 7.15 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto eventualmente escluso nel presente Capitolato, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo

✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;

✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di

provvedere al rinnovo;

✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;

✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;

✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;

b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):

✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;

✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza; e in qualunque altro caso gli competa, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

La Società ……..

Il Contraente ……

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui all'articolo 18 comma 3 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società ……..

Il Contraente ……

Copia

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.6 - Durata del contratto;

Art. 1.7 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Clausola Broker;

Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 2.6 - Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazione del premio

La Società Il Contraente

…….. ……

ACCETTAZIONE

La Società ……., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del …… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società Il Contraente

…….. ……

ELENCO MEZZI

VEDI Appendice B – Elenco Mezzi ALLEGATO ALLA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA REGIONE LAZIO

La Società

Il Contraente

Copia

MODULO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PRESENTARE ALLA PROPRIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (ALLEGATO B)

SPETT. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

_____

Indirizzo: _____

CAP:_____ **CITTA'**_____

E P.C. GBSAPRI

Via _____,

00100 - Roma

C.A. UFFICIO SINISTRI

(Vs. Rif: _____inserire il numero di polizza)

RACCOMANDATA A/R

Il Sottoscritto **(nome, cognome e codice fiscale)** _____

proprietario del veicolo **(tipologia di veicolo modello e targa)**_____

e assicurato con la Compagnia _____ chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il **(data)** _____in **(località con indicazione precisa del luogo di accadimento)**_____

_

_____

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è **(indicare marca e modello)** _____ targato _____ assicurato per la responsabilità civile auto con la compagnia _____ con polizza n. _____intestata al Sig. **(indicare nome e cognome dell'assicurato)**_____.

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e se possibile numero della patente del conducente) _____.

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro **(compilare in ogni sua parte il modello)** a firma_____**(indicare se singola o congiunta)**.

In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:

Copia

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi **(ovvero dalle ore .. alle ore .. scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro**

_____

al seguente indirizzo _____ previo appuntamento telefonico al numero _____.

In caso di lesioni:

Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig.**(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito)**
_____
_____
_____

si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si resta in attesa di Vostre comunicazioni.

Luogo e data_____ **FIRMA**

Copia

MODULO RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA DI CONTROPARTE

(ALLEGATO C)

ALL'ISPETTORATO SINISTRI DELLA SOCIETÀ

_____

Indirizzo: _____

CAP:_____ **CITTA'**_____

E P.C. AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Sig_____

Indirizzo: _____

CAP:_____

CITTA'_____

E P.C. GBSAPRI SPA

Via _____

00100 - Roma

C.A. UFFICIO SINISTRI

(Vs. Rif: _____inserire il numero di polizza)

RACCOMANDATA A/R

Il Sottoscritto **(nome, cognome e codice fiscale)** _____

proprietario del veicolo **(tipologia di veicolo modello e targa)**_____

Copia

con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il **(data)** _____in **(località con indicazione precisa del luogo di**

accadimento)_____

_

_____

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura **(tipologia del veicolo, modello, e targa)**_____

assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società **(polizza numero se**

conosciuta)_____

_

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro **(compilare in ogni sua parte il modello)** a firma_____**(indicare se singola o congiunta)**.

In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi **(ovvero dalle ore .. alle ore .. scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro)**

_____

al seguente indirizzo _____ previo appuntamento telefonico al numero _____.

In caso di lesioni:

Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. **(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito)**

_____

si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all'Isvap – sezione reclami – affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni.

Luogo e data_____

FIRMA

Copia

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

APPENDICE A – STATISTICA SINISTRI RCA

STATISTICA SINISTRI LIBRO MATRICOLA ADIR DAL 31.03.2020 AL 30.09.2023 AGG AL 31.05.2026

PERIODO OSSERVAZIONE	POLIZZA	ASSICURATO	IDENTIFICATIVO DEL SINISTRO	DESCRIZIONE EVENTO	TARGA NOSTRO ASSICURATO	TARGA	RAMO MINISTERIALE	PARTITA	DATA DI ACCADIMENTO	DATA DI DENUNCIA	STATO DEL SINISTRO	STATO DEL DANNEGGIATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO INDENNIZZO	PAGATO CUMULATO	RISERVATO ALLA DATA
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2020.99960013	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	EW910TB	DH584EM	0010	CD	27/05/2020	29/05/2020	Chiuso	Chiuso	04/08/2020	1830	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2020.99960043	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	DW902NG	CJ803KR	0010	CD	08/11/2020	01/12/2020	Chiuso	Chiuso	05/01/2021	1830	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.65107	ACCIDENTALE	EW910TB	EY138DN	0010	NC	05/07/2021	20/07/2021	Chiuso	Chiuso	08/11/2021	10927,09	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.65107	ACCIDENTALE	EW910TB	FS684WW	0010	NC	05/07/2021	20/07/2021	Chiuso	Chiuso	23/03/2023	6213,82	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.65126	ACCIDENTALE CAI	DW903NG	DW903NG	0010	CG	25/04/2021	06/09/2021	Chiuso	Chiuso	28/02/2022	740,46	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.99960008	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FJ389CN	EM420DA	0010	CD	18/02/2021	25/02/2021	Chiuso	Chiuso	08/04/2021	2172	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.99960066	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	BR862VR	EF619KL	0010	CD	17/05/2021	22/05/2021	Chiuso	Chiuso	07/07/2021	2172	0

202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.99960092	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	DV547RF	DX771GZ	0010	CD	04/06/2021	29/06/2021	Chiuso	Chiuso	08/09/2021	2172	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.99960111	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FA623SZ	FL434CW	0010	CD	23/07/2021	26/07/2021	Chiuso	Chiuso	07/12/2021	2172	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.99960119	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FJ396CN	FX474GZ	0010	CD	08/08/2021	13/08/2021	Chiuso	Chiuso	07/12/2021	2172	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.99960119	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FJ396CN	FJ396CN	0010	CG	08/08/2021	13/08/2021	Chiuso	Senza seguito		54,9	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2021.99960213	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FJ392CN	DM517SC	0010	CD	11/11/2021	15/12/2021	Chiuso	Chiuso	07/02/2022	2172	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.65093	ACCIDENTALE CAI	DT747KL	DT747KL	0010	CG	06/04/2022	27/04/2022	Chiuso	Chiuso	21/07/2023	3471,21	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.65173	ACCIDENTALE CAI	DV529RF	DV529RF	0010	CG	26/07/2022	09/08/2022	Senza seguito	Senza seguito		17,76	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.65187	ACCIDENTALE CAI	EB383VB	EB383VB	0010	CG	25/08/2022	06/09/2022	Chiuso	Chiuso	19/10/2022	4273,94	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.99960055	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	AC917TB	EV569SH	0010	CD	03/03/2022	10/03/2022	Chiuso	Chiuso	08/06/2022	2283	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.99960163	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FJ387CN	DV099DL	0010	CD	14/06/2022	14/07/2022	Chiuso	Chiuso	07/11/2022	2283	0

202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.99960193	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	CR046YC	CR112CA	0010	CD	03/07/2022	02/09/2022	Chiuso	Chiuso	07/11/2022	2283	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.99960198	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	BT593YG	FG061ZJ	0010	CD	30/07/2022	01/09/2022	Chiuso	Chiuso	07/11/2022	2283	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.99960210	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	CR046YC	EP951YK	0010	CD	09/09/2022	22/09/2022	Chiuso	Chiuso	08/02/2023	2283	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2022.99960245	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FJ390CN	EW255MJ	0010	CD	20/09/2022	26/10/2022	Senza seguito	Senza seguito		0	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2023.99960035	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	DV203RF	GA317EX	0010	CD	12/01/2023	16/01/2023	Chiuso	Chiuso	08/02/2023	2439	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2023.99960057	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	FB457FP	FZ913PR	0010	CD	16/01/2023	01/02/2023	Senza seguito	Senza seguito		0	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2023.99960137	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	BE843YA	FW024DW	0010	CD	03/03/2023	30/03/2023	Chiuso	Chiuso	06/07/2023	2439	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2023.99960221	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	CR134YC	GK105VB	0010	CD	07/06/2023	10/06/2023	Chiuso	Chiuso	03/08/2023	2060	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2023.99960310	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	DV481RG	GA851NN	0010	CD	21/09/2023	09/10/2023	Chiuso	Chiuso	09/11/2023	2439	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5H.2023.99960326	INDENNIZZO DIRETTO PASSIVO	AC913TB	GA272NH	0010	CD	09/09/2023	23/10/2023	Chiuso	Chiuso	04/01/2024	2439	0

202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5I.2022.65000	ACCIDENTALE	DV547RF	DV547RF	0003	NC	27/06/2022	19/07/2022	Chiuso	Chiuso	16/03/2023	99253,76	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5K.2021.65000	ACCIDENTALE	FJ389CN	FJ389CN	0003	NC	23/08/2021	22/09/2021	Chiuso	Chiuso	02/12/2021	1463,9	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5P.2021.60000	TRAINO	DV548RF	DV548RF	0016	NC	03/09/2021	07/10/2021	Chiuso	Chiuso	28/10/2021	948	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5P.2023.60000	TRAINO	BM810XT	BM810XT	0016	NC	01/07/2022	10/02/2023	Chiuso	Chiuso	18/05/2023	300	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5P.2023.60001	TRAINO	FB458FP	FB458FP	0016	NC	07/12/2022	02/03/2023	Senza seguito	Senza seguito		0	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5P.2023.60002	TRAINO	FB458FP	FB458FP	0016	NC	10/10/2022	02/03/2023	Chiuso	Chiuso	11/05/2023	550	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5P.2023.60003	TRAINO	FB457FP	FB457FP	0016	NC	06/12/2022	02/03/2023	Chiuso	Chiuso	18/05/2023	1050	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5P.2023.60004	TRAINO	BE217XR	BE217XR	0016	NC	21/06/2022	02/03/2023	Chiuso	Chiuso	11/05/2023	300	0
202605AL	002.50.9440000	REGIONE LAZIO	002.5P.2023.60005	TRAINO	ZA414VJ	ZA414VJ	0016	NC	03/08/2022	16/03/2023	Chiuso	Chiuso	17/05/2023	150	0

STATISTICA SINISTRI LIBRO MATRICOLA UNIPOL DAL 30.09.2023 AL 30.04.2026 AGG AL 08.06.2026

RAMO	POLIZZA	ESERCIZIO	AGENZIA	DESCRIZIONE	NUMERO SIN	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA CHIUSURA	TARGA	TIPO RESP.RCA	COSTO AL 100	RIS. NETTA IN QUOTA	COSTO LIQUIDATO	PAGATO IN QUOTA CARD	FORFAIT GESTIONARIO	FORFAIT DEBITORE
230	11882594 2	2024	8312	ASSISTENZA AUTOVETTURE	175671	01/06/2024	08/06/2024	30/09/2024	DV545RF	N.S.	589,87 €	- €	589,87 €	- €	- €	- €
230	11882594 2	2024	8201	DANNI MATERIALI	93652	09/05/2024	21/05/2024	31/07/2024	CR055YC	4-CARDDEB	2.526,00 €	- €	- €	- €	- €	2.526,00 €
230	11882594 2	2024	8201	DANNI MATERIALI	83395	01/04/2024	07/05/2024	31/08/2024	DT747KL	2-CARDMIX	938,48 €	- €	- €	900,00 €	- 1.263,00 €	1.263,00 €
230	11882594 2	2024	8001	DANNI MATERIALI	89706	21/03/2024	22/03/2024	30/06/2024	EB383VB	4-CARDDEB	2.526,00 €	- €	- €	- €	- €	2.526,00 €
230	11882594 2	2024	8201	DANNI MATERIALI	22547	21/01/2024	26/01/2024	30/11/2024	CS426KP	NOCARD	24.806,47 €	- €	24.222,56 €	- €	- €	- €
230	11882594 2	2023	8001	DANNI MATERIALI	334915	08/10/2023	14/11/2023	31/03/2025	CR045YC	NOCARD	1.734,28 €	- €	1.471,00 €	- €	- €	- €
230	11882594 2	2023	8201	DANNI MATERIALI	191474	10/10/2023	17/10/2023	30/11/2023	CR119YC	4-CARDDEB	- €	- €	- €	- €	- €	- €

230	118825942	2023	8201	DANNI MATERIALI	191474	10/10/2023	17/10/2023	30/11/2023	CR119YC	4-CARDDEB	2.439,00 €	- €	- €	- €	- €	2.439,00 €
230	118889906	2025	8201	DANNI MATERIALI	154186	24/08/2025	11/09/2025	31/10/2025	DV526RF	4-CARDDEB	3.536,00 €	- €	- €	- €	- €	3.536,00 €
230	118889906	2025	8201	DANNI MATERIALI	139370	04/08/2025	09/08/2025	30/09/2025	DV196RF	4-CARDDEB	3.536,00 €	- €	- €	- €	- €	3.536,00 €
230	118889906	2025	8312	ASSISTENZA AUTOVETTURE	248041	29/07/2025	30/07/2025		CV298ZV	N.S.	253,73 €	253,73 €	- €	- €	- €	- €
230	118889906	2024	8201	DANNI MATERIALI	228447	12/12/2024	20/12/2024	28/02/2025	RMZ89338	4-CARDDEB	2.128,00 €	- €	- €	- €	- €	2.128,00 €
230	118889906	2024	8201	DANNI MATERIALI	191994	20/10/2024	25/10/2024	31/01/2025	DV197RF	4-CARDDEB	2.526,00 €	- €	- €	- €	- €	2.526,00 €
230	118952760	2026	8101	DANNI MATERIALI	224062	18/12/2025	31/03/2026		CR138YC	1-CARDGES	1.680,00 €	4.300,00 €	- €	- €	- 2.620,00 €	- €
230	118952760	2026	8201	DANNI MATERIALI	42050	26/02/2026	07/03/2026		FJ387CN	4-CARDDEB	2.767,00 €	- €	- €	- €	- €	2.767,00 €
230	118952760	2026	8101	DANNI MATERIALI	3058	19/12/2025	05/01/2026	30/04/2026	DF334VL	1-CARDGES	2.025,17 €	- €	- €	4.500,00 €	- 2.620,00 €	- €

230	118952760	2025	8312	ASSISTENZA AUTOVETTURE	433564	18/12/2025	20/12/2025	31/01/2026	CR138YC	N.S.	185,44 €	- €	185,44 €	- €	- €	- €

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

APPENDICE B – ELENCO MEZZI

N.	TARGA	TIPO VEICOLO	USO VEICOLO	VALORE €	Marca	Allestimento	Incendio	Furto	Eventi Sociopolitici	Eventi Naturali	Danni Accidentali (Kasko)	GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
1	**A81228115**	Macchina operatrice	Altri usi	**23085**			X	X	X	X		X
2	**AA 82368**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
3	**AC 908 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
4	**AC 911 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
5	**AC 913 TB**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio									X
6	**AC 914 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
7	**AC 915 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
8	**AC 917 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
9	**AC 918 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
10	**AC 919 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
11	**AC 921 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
12	**AC 922 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
13	**AC 923 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
14	**AC 925 TB**	Autocarro	Conto proprio									X
15	**AC 95781**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
16	**AC 95782**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
17	**AC 95784**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
18	**AC 95785**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
19	**AC 95787**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
20	**AC 95788**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X

Copia

21	**AC 95789**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
22	**AC 95790**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
23	**AC 95791**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
24	**AC 95792**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
25	**AE 18147**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
26	**AE 18148**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
27	**AE 26309**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**23085**			X	X	X	X		X
28	**AE 26310**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
29	**AE 26311**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
30	**AE 26312**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
31	**AE 26313**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**19006**			X	X	X	X		X
32	**AE 26314**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**19006**			X	X	X	X		X
33	**AE 26315**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**19006**			X	X	X	X		X
34	**AE 26316**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**19006**			X	X	X	X		X
35	**AE 26317**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**19006**			X	X	X	X		X
36	**AE 26318**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
37	**AE 79025**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
38	**AE 79026**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**10003**			X	X	X	X		X
39	**AE 79028**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**10003**			X	X	X	X		X
40	**AF 23986**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
41	**AF 23985**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
42	**AX 210 VB**	Autocarro	Conto proprio	**23085**			X	X	X	X		X

Copia

43	**AF 23983**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
44	**BB 984 BA**	Autocarro	Conto proprio									X
45	**BE 216 XR**	Autovettura	Privato		NISSAN	Terrano II 2.7 Tdi 3 porte SR						X
46	**BE 843 YA**	Autovettura	Privato		FIAT	1100 i.e. cat 4x4						X
47	**BE 847 YA**	Autovettura	Privato		FIAT	1100 i.e. cat 4x4						X
48	**BE 848 YA**	Autovettura	Privato		FIAT	1100 i.e. cat 4x4						X
49	**BE 852 YA**	Autovettura	Privato		FIAT	1100 i.e. cat 4x4						X
50	**BM 810 XT**	Autovettura	Privato		NISSAN	Terrano II 2.7 Tdi 3 porte Elegance						X
51	**BT 593 YG**	Autovettura	Privato									X
52	**BT 834 YC**	Autovettura	Privato		FIAT	110 JTD ELX						X
53	**CA 075 EW**	Autovettura	Privato		FIAT	1100 i.e. cat 4x4 Trekking						X
54	**CC 120 RV**	Autovettura	Privato		ALFA ROMEO	2.4 JTD cat Distinctive						X
55	**CF 698 SH**	Autocarro	Conto proprio									X
56	**CF 699 SH**	Autocarro	Conto proprio									X
57	**CR 042 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
58	**CR 043 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
59	**CR 044 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
60	**CR 046 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
61	**CR 047 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X

Copia

62	**CR 048 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
63	**CR 049 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
64	**CR 050 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
65	**CR 051 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
66	**CR 052 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
67	**CR 053 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
68	**CR 054 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
69	**CR 055 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
70	**CR 056 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
71	**CR 057 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
72	**CR 058 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
73	**CR 059 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
74	**CR 060 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
75	**CR 061 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X

Copia

76	**CR 117 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
77	**CR 118 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
78	**CR 119 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
79	**CR 121 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
80	**CR 122 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
81	**CR 123 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
82	**CR 124 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
83	**CR 125 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
84	**CR 128 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
85	**CR 127 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
86	**CR 129 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
87	**CR 130 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
88	**CR 133 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
89	**CR 134 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X

Copia

90	**CR 135 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
91	**CR 136 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
92	**CR 137 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
93	**CR 138 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
94	**CR 962 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
95	**CR 963 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
96	**CR 964 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
97	**CR 965 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
98	**CR 966 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
99	**CR 967 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
100	**CR 968 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
101	**CR 970 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
102	**CR 971 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
103	**CR 972 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X

Copia

104	**CR 975 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
105	**CR 976 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
106	**CR 977 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
107	**CR 979 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
108	**CR 980 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
109	**CR 981 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
110	**CR 982 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
111	**CR 983 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
112	**CS 421 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
113	**CS 422 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
114	**CS 423 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
115	**CS 424 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
116	**CS 425 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
117	**CS 426 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X

Copia

118	**CS 427 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
119	**CS 428 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
120	**CS 429 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
121	**CS 430 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
122	**CS 431 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
123	**CS 432 KP**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
124	**CV 296 ZV**	Autovettura	Privato		HYUNDAI	2.9 CRDi cat Active						X
125	**CV 297 ZV**	Autovettura	Privato		HYUNDAI	2.9 CRDi cat Active						X
126	**CV 298 ZV**	Autovettura	Privato		HYUNDAI	2.9 CRDi cat Active						X
127	**CZ 703 ZE**	Autovettura	Privato		FIAT	Panda 1.3 MJT 16V 4x4						X
128	**DS 304 GB**	Autovettura	Privato	**25393**	MERCEDES	Vito 2.2 111 CDI PC-SL Kombi Long	X	X	X	X		X
129	**DS 313 GB**	Autovettura	Privato	**25393**	MERCEDES	Vito 2.2 111 CDI PC-SL Kombi Long	X	X	X	X		X
130	**DT 747 KL**	Autocarro	Conto proprio	**25393**	MAZDA	2.5 TD cat 4x4 Double Cab Active Pick-up	X	X	X	X		X
131	**DV 186 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
132	**DV 187 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
133	**DV 188 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X

Copia

134	**DV 189 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
135	**DV 190 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
136	**DV 191 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
137	**DV 192 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
138	**DV 193 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
139	**DV 194 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
140	**DV 195 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
141	**DV 196 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
142	**DV 197 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
143	**DV 198 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
144	**DV 199 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
145	**DV 200 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
146	**DV 201 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
147	**DV 202 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X

Copia

148	**DV 203 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
149	**DV 204 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
150	**DV 205 RF**	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	Conto proprio	**28740**	ISUZU	3.0 TD cat Crew Cab 4WD Pick-up L EU4	X	X	X	X		X
151	**DV 478 RG**	Autocarro	Conto proprio	**60790**			X	X	X	X		X
152	**DV 479 RG**	Autocarro	Conto proprio	**60790**			X	X	X	X		X
153	**DV 480 RG**	Autocarro	Conto proprio	**60790**			X	X	X	X		X
154	**DV 481 RG**	Autocarro	Conto proprio	**60790**			X	X	X	X		X
155	**DV 482 RG**	Autocarro	Conto proprio	**60790**			X	X	X	X		X
156	**DV 525 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
157	**DV 526 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
158	**DV 527 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
159	**DV 528 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
160	**DV 529 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
161	**DV 530 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
162	**DV 531 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
163	**DV 532 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
164	**DV 544 RF**	Autocarro	Conto proprio	**105421**			X	X	X	X		X
165	**DV 545 RF**	Autocarro	Conto proprio	**93494**			X	X	X	X		X
166	**DV 546 RF**	Autocarro	Conto proprio	**93494**			X	X	X	X		X
167	**DV 547 RF**	Autocarro	Conto proprio	**93494**			X	X	X	X		X

Copia

168	**DV 548 RF**	Autocarro	Conto proprio	**93494**			X	X	X	X		X
169	**DW 900 NG**	Autovettura	Privato	**93494**	MERCEDES	Vito 2.2 111 CDI PC-SL Kombi Long	X	X	X	X		X
170	**DW 901 NG**	Autovettura	Privato	**25393**	MERCEDES	Vito 2.2 111 CDI PC-SL Kombi Long	X	X	X	X		X
171	**DW 902 NG**	Autovettura	Privato	**25393**	MERCEDES	Vito 2.2 111 CDI PC-SL Kombi Long	X	X	X	X		X
172	**DW 903 NG**	Autovettura	Privato	**25393**	MERCEDES	Vito 2.2 111 CDI PC-SL Kombi Long	X	X	X	X		X
173	**DW 904 NG**	Autovettura	Privato	**25393**	MERCEDES	Vito 2.2 111 CDI PC-SL Kombi Long	X	X	X	X		X
174	**EB 381 VB**	Autocarro	Conto proprio	**93494**			X	X	X	X		X
175	**EB 382 VB**	Autocarro	Conto proprio	**93494**			X	X	X	X		X
176	**EB 383 VB**	Autocarro	Conto proprio	**93494**			X	X	X	X		X
177	**EM 048 LR**	Autovettura	Privato	**5771**	SUZUKI	Jimny 1.3i 16V cat 4WD JLX	X	X	X	X		X
178	**EW 910 TB**	Autocarro	Conto proprio		NISSAN	Pick-up 2.5 TD 4 porte Double Cab Navara						X
179	**FT 399 HP**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X		X
180	**ZA 835 LV**	Autovettura	Privato		LAND ROVER	Freelander 2.0 Td4 16V cat Station Wagon						X
181	**CN 193 PD**	Autovettura	Privato		SUZUKI	2.0 turbodiesel 16V cat S.W. Freestyle L						X
182	**AF 23961**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**28856**			X	X	X	X		X
183	**AF 23963**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
184	**AF 23964**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X

Copia

185	**AF 23965**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
186	**AF 23967**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
187	**AF 23968**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
188	**AF 23969**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
189	**AF 23972**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
190	**AF 23975**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
191	**AF 23978**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio	**16929**			X	X	X	X		X
192	**AH J 151**	Macchina operatrice	Scarificatore	**22700**			X	X	X	X		X
193	**AH J 152**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
194	**AH J 153**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
195	**AH J 154**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
196	**AH J 155**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
197	**AH J 156**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
198	**AH J 157**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
199	**AH J 158**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
200	**AH J 159**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
201	**AH J 160**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
202	**AA 82367**	Rimorchio per trasporto cose	Conto proprio									X
203	**CX 862 AK**	Autocarro	Conto proprio		DAIMLER							X
204	**CX 863 AK**	Autocarro	Conto proprio		DAIMLER							X
205	**CX 865 AK**	Autocarro	Conto proprio		DAIMLER							X
206	**H8122 8120**	Macchina operatrice	Scarificatore	**41553**			X	X	X	X		X

Copia

207	**K81228 111**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
208	**K91228 160**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
209	**P81228 107**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
210	**P91228 156**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
211	**P91228 159**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
212	**V81228 114**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
213	**RM 93186 X**	Autovettura	Privato		99999							X
214	**CF 124 EG**	Autocarro	Conto proprio		IVECO							X
215	**C81228 119**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
216	**E81228 118**	Macchina operatrice	Scarificatore	**23085**			X	X	X	X		X
217	**CR 969 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
218	**CR 973 BZ**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
219	**CR 120 YC**	Autocarro	Conto proprio		MITSUBISHI	L200 2.5 TDI 4WD Double Cab Pick-up GL						X
220	**FB 457 FP**	Autobus	Servizio scuole, alberghi, istituti, enti, aziende	**21546**			X	X	X	X	X	X
221	**FB 458 FP**	Autobus	Servizio scuole, alberghi, istituti, enti, aziende	**21546**			X	X	X	X	X	X
222	**FJ 384 CN**	Autocarro	Conto proprio	**21546**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
223	**FJ 385 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X

Copia

224	**FJ 386 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
225	**FJ 387 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
226	**FJ 388 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
227	**FJ 389 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
228	**FJ 390 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
229	**FJ 391 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
230	**FJ 392 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
231	**FJ 393 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
232	**FJ 394 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
233	**FJ 395 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
234	**FJ 396 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
235	**FJ 397 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
236	**FJ 398 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
237	**FJ 399 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X

Copia

238	**FJ 400 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
239	**FJ 401 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
240	**FJ 403 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
241	**FK 993 YW**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
242	**FK 994 YW**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
243	**FK 995 YW**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
244	**FK 997 YW**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
245	**FK 996 YW**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
246	**FK 998 YW**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
247	**FK 999 YW**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
248	**FL 057 YH**	Autocarro	Conto proprio	**41553**			X	X	X	X	X	X
249	**FA 623 SZ**	Autovettura	Privato	**6232**	FIAT	500 1.2 'S'	X	X	X	X	X	X
250	**BR 862 VR**	Autovettura	Privato	**1539**	VOLKSW AGEN	Transp. 2.5 TDI/88CV cat PC Giard. Quick	X	X	X	X	X	X
251	**FJ 402 CN**	Autocarro	Conto proprio	**19237**	ISUZU	D-Max 1.9 Crew Cab Supernova 4WD Clima Aut.	X	X	X	X	X	X
252	**CA 071 EW**	Autovettura	Privato		FIAT	1100 i.e. cat 4x4 Trekking						X
253	**RM Z89338**	Autocarro	Conto proprio		99999							X
254	**FG 153 TV**	Autovettura	Privato		FIAT	900 i.e. cat						X

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE "ALL RISK PROPERTY"

Copia

ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurazione per il Contraente, la presente polizza assicura i beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente e per il perseguimento dei fini e compiti istituzionali, salvo solo quanto espressamente escluso.

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

DEFINIZIONI

ALLAGAMENTO:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi.
AMMINISTRATORE:	Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:	A titolo esemplificativo, tutte le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione e comunicazione dei dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali impianti e macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e loro componenti, nonché i beni elettronici a impiego mobile. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati e i conduttori esterni collegati ai beni assicurati.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE/BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE (E/O LORO COMPONENTI):	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati e utilizzati al di fuori dei beni immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà o in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti e apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti e apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
ARCHIVI NON INFORMATICI:	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico), Regione Lazio.

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

ASSICURAZIONE:	Il contratto di Assicurazione
AUTOMEZZI:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
BENI ASSICURATI O COSE ASSICURATE:	Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. Resta inteso che per l'individuazione dei beni assicurati e delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili, registri ed evidenze amministrative, documenti e/o atti della Contraente nonché a qualsiasi altra evidenza comunque idonea a dimostrarne l'esistenza e l'interesse assicurabile, anche se non formalizzata in elenchi analitici.
BROKER	Il soggetto iscritto al RUI, specificatamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione: GBSAPRI S.p.A.
COMUNICAZIONI:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati: raccomandata a mano, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.
CONNESSIONI ED INFRASTRUTTURE:	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.
CONTENUTO E BENI DIFFERENTI DAI FABBRICATI/BENI MOBILI:	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

CONTRATTO DI MANUTENZIONE:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
DANNI INDIRETTI:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEQUENZIALI:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione e, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.
DATI:	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
DENUNCIA DI SINISTRO:	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
DIPENDENTE:	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta.
EVENTI SOCIOPOLITICI:	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
ESPLODENTI:	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.
ESPLOSIONE:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE:	Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

FABBRICATO/BENI IMMOBILI:	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici e anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti in genere diverse da opere d'arte) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.
FENOMENO ELETTRICO:	Danni causati alle macchine, impianti (anche di servizio ai fabbricati), apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso blackout ed eventi similari) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
FERMENTAZIONE:	Trasformazione chimica della materia organica.
FRANAMENTO:	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.

Copia

FRANCHIGIA:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
FURTO:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
FURTO CON DESTREZZA:	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI:	Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:	Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: una avaria o "failure", corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; un guasto o "fault", corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.
IMPLOSIONE:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
INCENDIO:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INFIAMMABILI:	Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INDENNIZZO (RISARCIMENTO):	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Copia

INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
LOCALI:	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile.
MACCHINE:	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.
MALATTIA TRASMISSIBILE:	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
MANCATO FREDDO:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
MASSIMALE PER SINISTRO O LIMITE DI INDENNIZZO:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
MEZZI DI CUSTODIA:	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili, parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
OPERE D'ARTE OGGETTI D'ARTE:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione.
PORTAVALORI:	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa.
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

PREZIOSI:	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'argento, d'oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO:	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
RAPINA:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA:	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori.
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
RISCHIO LOCATIVO:	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
SABOTAGGIO:	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
SCIPPO:	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
SCOPERTO:	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
SCOPPIO:	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SMOTTAMENTO:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
SOCIETÀ:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
SOMMA ASSICURATA:	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
SOVRACCARICO NEVE:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto.

Copia

TERREMOTO:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
TERRORISMO:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
TERZI INTERESSATI:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
UBICAZIONE:	La situazione topografica di un bene immobile o di un complesso costituito da più beni immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale.
VALANGHE E SLAVINE:	Il distacco improvviso di una massa di neve da un pendio montano, che precipita a valle, rotolando e ingrossandosi, trascinando con sé tutto ciò che incontra.
VALORE INTERO:	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
VALORI:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
ATTO CYBER:	qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Copia

INCIDENTE CYBER:	qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
DATI INFORMATICI:	qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".
MALWARE O SIMILI:	qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".
SISTEMA INFORMATICO:	qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI:	indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all' art.1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini stabiliti nel presente capitolato, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 1.3 – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Copia

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 1.4 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste agli Articoli DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste agli articoli suddetti e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.

b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo capoverso.

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 1.5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Copia

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 120°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento. Il pagamento del premio resta, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

ART. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

ART. 1.7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha effetto **dalle ore 24.00 del 31.12.2026 alle ore 24:00 del 31.12.2030** con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società (la quale s'impegna a concedere) di prorogare il contratto alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di

Copia

proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso, agli stessi prezzi e condizioni normative.

ART. 1.8 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

È data facoltà alle parti, Società Assicuratrice e Contraente di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o Pec da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga alle medesime condizioni in corso della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

ART. 1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni che saranno automaticamente recepite.

ART. 1.12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Copia

Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 1.13 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice civile.

ART. 1.14 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

1. La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni solari dal termine di ciascun semestre, e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente e/o del Broker, il dettaglio dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto ed aggiornato a ciascun semestre di riferimento, o sino a 15 giorni prima della data della richiesta della Regione e/o del Broker. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel, sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;

- il numero di polizza;

- la data di accadimento dell'evento;

- il periodo di riferimento;

- la data della denuncia;

- breve descrizione dell'evento;

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €_____.]:

Copia

2. la Società si impegna a fornire, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ente, ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker/contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

ART. 1.15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Eccezion fatta per il recesso o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte tramite posta ordinaria, lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker e/o alla Compagnia.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 1.16 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

ART. 1.17 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società per il tramite del Broker alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Il Contraente è pertanto tenuto a fornire, per iscritto entro 180 giorni da ogni scadenza annuale anniversaria, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società per il tramite del Broker, che provvederà ad emettere ed a recapitare al Contraente per il tramite del Broker:

- Atto di registrazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi indicati nella scheda di offerta ma conteggiati al 50%.
- Atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le eventuali differenze attive e/o passive devono essere pagate entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte della Società del documento, ritenuto corretto da parte del Broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Copia

ART. 1.18 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

ART. 1.19 – LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, dai CCNL o dai regolamenti del Contraente al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore dell'Assicurato, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso dell'Assicurato stesso sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

ART. 1.20 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 1.21 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

ART. 1.22 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Copia

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 1.23 – CLAUSOLA OFAC/ MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 1.24 – CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

- ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;
- persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;
- pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;
- perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza,

Copia

prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

ART. 1.25 – CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.5 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. Le provvigioni sono stabilite nella misura dello **1,50% (uno virgola cinquanta per cento).** La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

Copia

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP (ora IVASS) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

ART. 2 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "consequenziali", causati agli enti assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto stabilito dagli articoli esclusioni e condizioni particolari.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 2.2 – ESCLUSIONI

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

b) bradisismo, maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina;

c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;

e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;

f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari;

g) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;

Copia

h) inquinamento di aria, acqua, suolo;

i) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;

j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;

l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";

m) limitatamente agli Enti ricompresi nella definizione di "apparecchiature elettroniche", i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall'Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

n) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;

o) La presente polizza non copre, perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

   1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

   2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

   La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

p) perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- Atto Cyber,
- Incidente Cyber,

ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nella presente esclusione.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato informatico

- non è indennizzabile se causato esclusivamente da un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber;
- è indennizzabile se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei Dati informatici, ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia Supporto di Dati e Dati e relativi limiti e franchigie.

ART. 2.3 - BENI ESCLUSI

1. il valore del terreno, strade, piazze e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati; sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, installazioni offshore, argini, banchine, porti, pontili, moli e piattaforme in genere (se non espressamente indicati in polizza); aeromobili, natanti, treni, veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente; tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i beni mobili situati all'interno degli stessi;
2. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
3. beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
4. gli oggetti d'arte e preziosi qualora assicurati con specifiche polizze;
5. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dell'area di pertinenza dei fabbricati;
6. il furto dei beni in rame al di fuori dei locali dei beni immobili;

Copia

7. Per gli enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'assicurato, la presente Polizza sarà operante:
    a. come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancanti nelle polizze già in essere o qualora, dette polizze, risultassero inefficaci per qualsiasi motivo;
    b. in eccesso a quanto indennizzabile dalle polizze già in essere per eventuali insufficienze di somme assicurate e/o dei limiti previsti alle specifiche garanzie.

Relativamente ai beni elettronici, sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature e impianti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

ART. 2.4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Acqua condotta

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

2. Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

3. Fenomeno elettrico

Copia

La Società risponde dei danni causati da "fenomeno elettrico", da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

a) Causati da usura o da carenza di manutenzione

b) Verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) Dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della polizza, nonché per i costi per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1

4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno liquidabile nonché dell'eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo nell'Allegato 1, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Si precisa che l'eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

È fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

6. Monete, biglietti di banca e simili

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

7. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità

Copia

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

8. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad € 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singolo fabbricato e per singolo evento somma superiore a € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

9. Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura del 5% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo indicato nell'Allegato 1 sotto la voce "Spese peritali".

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

10. Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all' importo indicato nell'Allegato 1, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

11. Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni

Copia

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell'Allegato 1 e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

12. Contenuto/macchinario/impianti/merci presso terzi

Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro.

13. Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

14. Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

15. Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Copia

16. Eventi sociopolitici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

17. Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione e/o inquinamento derivanti da sostanze chimiche, biologiche e/o materiale radioattivo, utilizzate per compiere tali atti.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

18. Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 24 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, stampi, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Copia

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

19. Maggiori costi - Spese extra

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

20. Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

Copia

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

21. Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

22. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

Copia

23. Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

24. Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

25. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Copia

26. Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

27. Furto e rapina

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate – ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;

b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;

c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Copia

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviari, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali di obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Relativamente ai valori, il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc… con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

Copia

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;

b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

a) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;

b) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

c) rapina

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

Copia

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla

Copia

Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"

- in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

28. Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;

- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;

b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

Copia

- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

29. Foreste e vivai

A parziale deroga di quanto eventualmente escluso dal presente capitolato speciale, l'assicurazione viene prestata unicamente per le garanzie "Incendio e fulmine", ed è riferita alle sole piante vive ed attaccate al suolo. In caso di sinistro indennizzabile ai termini del presente articolo verranno indennizzati i soli costi di piantumazione di piante in sostituzione di quelle distrutte dal sinistro stesso. Sono esclusi i frutti presenti e futuri, le radici e ceppaie fino ad altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di piante di alto fusto. Sono pure esclusi i danni provenienti da isterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno successivo all'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita di raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro del bosco allo scopo di preparare il terreno per seminagione o qualsiasi altro scopo affine.

La liquidazione di sinistri che colpiscano piante di sughero, olive e in genere, da frutto, verrà effettuata anche in base alla capacità residua delle piante medesime a produrre frutti.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

30. Danni a veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente

A parziale deroga di quanto eventualmente escluso dal presente capitolato speciale, la Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà o in uso al Contraente, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garage di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia opera esclusivamente per danni causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione QUATTRORUOTE. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

La garanzia è prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni dei mezzi danneggiati.

La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice civile.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Copia

ART. 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

ART. 3.1 – MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

ART. 3.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice civile;

b) darne avviso scritto alla Società e al Broker entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'Amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

b) conservare almeno fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

c) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare

Copia

un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

ART. 3.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

ART. 3.4 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";

Copia

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 3.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

A) In caso di distruzione:

1. per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
2. per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
3. per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

B) In caso di danno parziale:

1. Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

Copia

a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.

b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C.

e) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

f) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

g) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

h) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

i) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

   1. l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
   2. il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
   3. la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
   4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

j) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

k) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

Copia

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

ART. 3.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

ART. 3.7 – ACQUISIZIONE E CESSIONE DI ENTI – LEEWAY CLAUSE

Si conviene tra le parti che:

a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla

Copia

partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.

e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

ART. 3.8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

ART. 3.9 – ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 3.10 – INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Copia

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 3.11 – RECUPERI

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 3.12 – COPPIE O SERIE

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

ART. 3.13 – CERTIFICATI RILASCIATI DALLE AUTORITÀ

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, la Società si impegna, trascorsi 90 giorni dalla definizione del sinistro, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Copia

ART. 3.14 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui all'articolo 18 comma 3 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società	Il Contraente
……..	……..

Copia

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.17 – Regolazione e conguaglio del premio;

Art. 1.22 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

Art. 1.25 - Clausola Broker.

ACCETTAZIONE

La Società ……., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. ……. del …… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società …….	Il Contraente …….

ART. 4 – PARTITE ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

ART. 4.1 – PARTITE E BENI ASSICURATI E CALCOLO DEL PREMIO

Di seguito il valore delle somme assicurate per le rispettive partite.

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati.

Le Somme Assicurate sono le seguenti:

1)	**€ 850.000.000,00**	***Beni Immobili***
2)	**€ 48.395.758,00**	***Beni Mobili***
3)	**€ 15.000.000,00**	***Ricorso terzi***

M.U.R.: Sede della Regione Lazio sita in via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, Roma;

Valore: € 200.000.000,00.

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

ALLEGATO I

Limite Massimo di Indennizzo (STOP LOSS)	Importo
Limite per singolo sinistro e per annualità assicurativa	€ 50.000.000,00

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente	€ 5.000,00

Si conviene che per le singole Garanzie sotto riportate siano applicati i relativi sottolimiti e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Spese Demolizione e sgombero, Spese rimozione, trasporto e ricollocamento a P.R.A.	€ 500.000,00 per sinistro/anno con limite di € 150.000,00 per rifiuti tossici-nocivi e/o radioattivi	nessuna
Opere d'Arte	€ 100.000,00 per sinistro	nessuna
Oneri di Urbanizzazione	€ 100.000,00 per sinistro	nessuna
Perdita Pigioni	€ 2.000.000,00 per sinistro/anno	nessuna
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	5% del danno liquidabile con il massimo di € 200.000,00 per sinistro	nessuna
Spese peritali	5% del danno liquidabile con il massimo di € 200.000,00 per sinistro/anno	nessuna
Ricorso terzi e locatari	€ 15.000.000,00 per sinistro	nessuna
Eventi sociopolitici	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Terrorismo e sabotaggio	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Grandine	€ 100.000,00 per sinistro con il massimo di € 200.000,00 per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Eventi atmosferici	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno	Scoperto 15% con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Allagamenti	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno	Scoperto 15% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Sovraccarico neve	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 1.000.000,00 per anno	€ 10.000,00 per sinistro
Collasso Strutturale	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 25.000,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 50.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per anno	€ 750,00 per sinistro
Dispersione liquidi	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistro
Terremoto	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno	Scoperto 20% con il minimo di € 100.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Fenomeno elettrico	€ 300.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistro
Ricostruzione Archivi	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00 fissa frontale per ogni sinistro
Maggiori costi – Spese Extra	€ 500.000,00 per sinistro/anno	nessuna
Mancato Freddo	€ 50.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00 fissa frontale per ogni sinistro

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 3

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Differenziale storico-artistico	€ 500.000,00 per sinistro/anno	nessuna
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€500.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Guasti alle apparecchiature elettroniche	€ 100.000,00 per sinistro	€ 5.000,00 fissa frontale per ogni sinistro
Foreste e vivai	€ 30.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
veicoli di proprietà o in uso iscritti al PRA	€ 50.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistro
Furto Rapina Estorsione	€ 250.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00 fissa frontale per ogni sinistro
Valori in cassaforte	€ 100.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Valori ovunque riposti	€ 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno	
Portavalori	€ 10.000,00 per sinistro/anno	

Copia

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

APPENDICE – STATISTICA SINISTRI "ALL RISK PROPERTY"

STATISTICA SINISTRI ALL RISK GENERALI DAL 30.09.2023 AL 11.06.2026

AGENZIA	POLIZZA	CONTRAENTE	ANNO	NUMERO	DATA	STATO	IMPORTO	LIQUIDATO	RISERVATO	TIPO EVENTO/LIVLL
IR6	430608469	REGIONE LAZIO	2024	14944853	06-mag-24	Liquidato	2000	2000	0	URTO VEICOLI STRADALI
IR6	430608469	REGIONE LAZIO	2026	15704476	26-apr-25	Riservato	6220	0	6220	INCENDIO ACCIDENTALE
IR6	430608469	REGIONE LAZIO	2026	15704579	10-mar-25	Riservato	6220	0	6220	INCENDIO ACCIDENTALE

STATISTICA SINISTRI ALL RISK GENERALI DAL 31.03.2020 AL 30.09.2023 AL 11.06.2026

AGENZIA	POLIZZA	CONTRAENTE	ANNO	NUMERO	DATA	STATO	IMPORTO	LIQUIDATO	RISERVATO	TIPO EVENTO/LIVLL
IR6	400601187	REGIONE LAZIO	2022	14378564	24-gen-22	Liquidato	10.836,00	10.836,00	-	URTO VEICOLI STRADALI
IR6	400601187	REGIONE LAZIO	2024	15099959	19-lug-23	Senza Seguito	-	-	-	EV. SOCIO-POL. - ATTO DOLOSO / VANDALICO
IR6	400601187	REGIONE LAZIO	2023	14761286	10-lug-23	Senza Seguito	-	-	-	EV. SOCIO-POL. - ATTO DOLOSO / VANDALICO
IR6	400601187	REGIONE LAZIO	2023	14788936	12-dic-22	Senza Seguito	-	-	-	EV. SOCIO-POL. - ATTO DOLOSO / VANDALICO

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 4 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

DEFINIZIONI COMUNI

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
ASSICURATO	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	Il soggetto iscritto al RUI, specificatamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione: GBSAPRI S.p.A.
BENEFICIARIO	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie la Regione Lazio.
FRANCHIGIA/	Parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA ASSOLUTA	La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto, non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, persinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.

Copia

SCOPERTO	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici

Copia

DEFINIZIONI DI SETTORE

INFORTUNIO	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. Sono compresi gli infortuni ai conducenti dei veicoli.
INVALIDITA' PERMANENTE	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
INABILITA' TEMPORANEA	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.
ISTITUTI DI CURA	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura, accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale, che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
MALATTIA	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, intendendo per tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
RICOVERO	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
RISCHIO IN ITINERE	La probabilità che il sinistro si verifichi durante il tragitto dalla dimora, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa; nonché durante il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta l'attività, purché questi infortuni avvengano durante il compimento del percorso necessario con gli ordinari mezzi di locomozione sia pubblici che privati.
VEICOLI/MEZZI DI TRASPORTO / MEZZI DI LOCOMOZIONE	Ai fini della presente polizza, i termini veicoli, mezzi di trasporto e mezzi di locomozione devono intendersi in senso ampio ed equivalente e ricomprendono ogni mezzo utilizzato per lo spostamento o la mobilità nell'ambito delle attività assicurate dal presente capitolato, purché legittimamente utilizzato e, ove prescritto, condotto da soggetto abilitato.

La Società

……

Il Contraente

……

ART. 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art.1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini stabiliti nel presente capitolato, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 1.3 – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 1.4 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste agli Articoli DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste agli articoli suddetti e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.

b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo capoverso.

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 1.5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento. Il pagamento del premio resta, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

ART. 1.6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

ART. 1.7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha effetto **dalle ore 24.00 del 31.12.2026 alle ore 24:00 del 31.12.2030** con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società (la quale s'impegna a concedere) di prorogare il contratto alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso, agli stessi prezzi e condizioni normative.

ART. 1.8 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

È data facoltà alle parti, Società Assicuratrice e Contraente, di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o PEC da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga alle medesime condizioni in corso della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Copia

ART. 1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii.

ART. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni che saranno automaticamente recepite.

ART. 1.12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la società delegataria si impegna, altresì, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 1.13 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 1.14 - CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.5 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. Le provvigioni sono stabilite nella misura dello **1% (uno per cento).** La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP (ora IVASS) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

ART. 1.15 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

1. La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni solari dal termine di ciascun semestre, e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente e/o del Broker, il dettaglio dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto ed aggiornato a ciascun semestre di riferimento, o sino a 15 giorni prima della data della richiesta della Regione e/o del Broker. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel, sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;

- il numero di polizza;

- la data di accadimento dell'evento;

- il periodo di riferimento;

- la data della denuncia;

- breve descrizione dell'evento;

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €_____.]:

2. la Società si impegna a fornire, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ente, ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker/contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

ART. 1.16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Eccezion fatta per il recesso o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte tramite posta ordinaria, lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker e/o alla Compagnia.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 1.17 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Parametro	Preventivo	Tasso lordo Annuo // premiounitario lordo annuo	Premio lordo annuo anticipato
CAT.A) Presidente, Consiglieri, Assessori	Nr. 61	x €……..=	€…….

CAT B): Conducenti alla guida di mezzi di locomozione della Regione Lazio e/o del Consiglio Regionale del Lazio	Nr. 254 mezzi	x €……..=	€…….
CAT C): Dipendenti in missione con mezzo proprio	Nr. 2700 missioni annue	x €…….. =	€…….
CAT D: Volontari	Nr.3	x €…….. =	€…….
CAT E: Soggetti impiegati per lavori socialmente utili	Nr.1	x €…….. =	€…….
CAT F: Dipendenti utilizzatori di biciclette	Nr.14	x €…….. =	€…….

Copia

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati, nella misura specificata nell'offerta economica.

ART. 1.18 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto al precedente Art. 1.17 "Elementi per il calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs. 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Qualora il Contraente, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora:

- ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
- ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
- dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1. La Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta convenuto che il premio indicato dalla Società in sede di offerta economica deve intendersi premio minimo comunque acquisito e quindi non ci possono essere differenze a vantaggio dell'Ente nel caso di regolazione del premio in diminuzione.

ART. 1.19 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

ART. 1.20 – LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge o dai CCNL al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

ART. 1.21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 1.22 – CLAUSOLA OFAC / MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 1.23 – CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

- ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;
- persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;
- pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;
- perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

Copia

ART. 1.24 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La società, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surrogherà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e nelle azioni che il contraente ha diritto di esercitare in dipendenza di detto sinistro e il contraente, ove così richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla società di agire legalmente.

ART. 1.25 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelle che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art.1891 del C.C.

La Società ……..

Il Contraente ……..

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le condizioni particolari, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli infortuni subiti dalle persone appartenenti alle categorie qui di seguito indicate per i rischi, attività, le garanzie, somme assicurate e massimali specificamente indicati nel presente capitolato.

Si conviene che per l'identificazione degli Assicurati e del loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli atti/registri del Contraente.

CAT. A) PRESIDENTE, CONSIGLIERI, ASSESSORI:

Le garanzie sono prestate, a favore degli assicurati limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compreso il rischio in itinere.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge che possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri.

CAT. B) CONDUCENTI ALLA GUIDA DI MEZZI DI LOCOMOZIONE DELLA REGIONE LAZIO E/O DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO:

Le garanzie sono prestate per gli infortuni subiti dai conducenti durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia, per tutti i veicoli di proprietà o in uso esclusivo o in locazione o in comodato alla Regione Lazio e/o al Consiglio Regionale del Lazio. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto. La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge che possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri.

CAT. C) DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO:

Le garanzie sono prestate per gli infortuni che i dipendenti della Regione Lazio e/o del Consiglio Regionale del Lazio e/o le persone autorizzate subiscano in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio e limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, durante la guida di veicoli previsti dal presente contratto, propri o di un familiare convivente, dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo del mezzo di trasporto a quello in cui ne discende.

La copertura decorre dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall'abitazione, anche occasionale, dell'Assicurato o dalla sede di lavoro e termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette sedi.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge che possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri.

Resta inteso che, in caso di sinistro, alla denuncia dovrà essere allegato il provvedimento che giustifica la qualifica di Assicurato per l'infortunato. Poiché la presente assicurazione e stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R., gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

CAT. D) VOLONTARI:

Le garanzie sono prestate a favore di coloro che, per conto del Contraente, prestano servizio di volontariato presso gli uffici giudiziari posti nel territorio regionale, compreso il rischio in itinere.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge che possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri.

CAT. E) SOGGETTI IMPIEGATI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI:

Le garanzie sono prestate a favore dei soggetti in regime di detenzione e ammessi all'istituto della messa alla prova, da impegnare in lavori di pubblica utilità.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge che possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri.

CAT. F) DIPENDENTI UTILIZZATORI DI BICICLETTE:

Le garanzie sono prestate a favore dei dipendenti dell'avvocatura regionale che utilizzano, esclusivamente per servizio, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge che possano comprovare la qualifica di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri.

ART. 2.2 - RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE

Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malaria,
- carbonchio, malattie tropicali (salvo quanto di seguito indicato);
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- derivanti da partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di Protezione Civile;
- derivante dalla partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico di linea, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggero, su velivoli esercitati da società di traffico aereo regolarmente abilitate;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;

Copia

- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore, vertigini ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo;

Malattie tropicali

A parziale deroga di quanto previsto, l'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali che potessero contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali si devono intendere: Amebiasi, Bilharziosi, Dermotifo, Dissenteria batterica, Febbre itteroemoglobinurica, Meningite cerebro-spinale epidemica, Vaiolo, Febbre ricorrente africana, Infezione malarica perniciosa. L'estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in buone condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. L'Assicurazione è soggetta all'applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l'Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l'indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia. Per tale estensione di garanzia la somma assicurata per la Invalidità Permanente si intende stabilità in € 250.000,00=

ART. 2.3 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani e ultraleggeri) e la guida di mezzi subacquei, anche come passeggero;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato, dell'alpinismo;
8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti di terrorismo.
9. Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, conseguenti a malattie trasmissibili, epidemie, pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente patogeno da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua mutazione, sia essa ritenuta vivente o meno per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;

- per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui;

- per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

ART. 2.4 - CATEGORIE E RISPETTIVE SOMME ASSICURATE

Le garanzie sono prestate per le seguenti categorie assicurate e rispettive somme assicurate:

CAT. A) PRESIDENTE, CONSIGLIERI, ASSESSORI

Le somme assicurate, pro-capite sono le seguenti:

Morte:	**Euro 800.000,00**
Invalidità Permanente:	**Euro 800.000,00**
Rimb. spese mediche da infortunio:	**Euro 20.000,00**

CAT. B) CONDUCENTI ALLA GUIDA DI MEZZI DI LOCOMOZIONE DELLA REGIONE LAZIO E/O DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Le somme assicurate, pro-capite sono le seguenti:

Morte	**Euro 500.000,00**
Invalidità Permanente	**Euro 500.000,00**
Rimb. spese mediche da infortunio	**Euro 20.000,00**

CAT. C) DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO:

Le somme assicurate, pro-capite sono le seguenti:

Morte	**Euro 500.000,00**
Invalidità Permanente	**Euro 500.000,00**
Rimb. spese mediche da infortunio	**Euro 20.000,00**

CAT. D) VOLONTARI:

Le somme assicurate, pro-capite sono le seguenti:

Morte	**Euro 50.000,00**
Invalidità Permanente	**Euro 50.000,00**
Rimb. spese mediche da infortunio	**Euro 20.000,00**

Copia

CAT. E) SOGGETTI IMPIEGATI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI:

Le somme assicurate, pro-capite sono le seguenti:

Morte	**Euro 50.000,00**
Invalidità Permanente	**Euro 50.000,00**
Rimb. spese mediche da infortunio	**Euro 20.000,00**

CAT. F) DIPENDENTI UTILIZZATORI DI BICICLETTE:

Le somme assicurate, pro-capite sono le seguenti:

Morte	**Euro 100.000,00**
Invalidità Permanente	**Euro 100.000,00**
Rimb. spese mediche da infortunio	**Euro 20.000,00**

ART. 2.5 - ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall'obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate, all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

ART. 2.6 - ASSICURABILITÀ

Non sono coperte dalla presente polizza, fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a 80 anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;

Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti all'atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dai Criteri di indennizzabilità del presente capitolato.

ART. 2.7 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo.

In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in €.

ART. 2.8 - FRANCHIGIA

CAT. A) PRESIDENTE, CONSIGLIERI, ASSESSORI:

Per la garanzia Invalidità Permanente fino a € 300.000,00= di capitale assicurato, non verrà applicata alcuna franchigia; oltre verrà applicata una franchigia pari al 3%.

CAT. B) CONDUCENTI ALLA GUIDA DI MEZZI DI LOCOMOZIONE DELLA REGIONE LAZIO E/O DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO:

Per la garanzia Invalidità Permanente fino a € 300.000,00= di capitale assicurato, non verrà applicata alcuna franchigia; oltre verrà applicata una franchigia pari al 3%.

CAT. C) DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO:

Per la garanzia Invalidità Permanente fino a € 300.000,00= di capitale assicurato, non verrà applicata alcuna franchigia; oltre verrà applicata una franchigia pari al 3%.

CAT. D) VOLONTARI:

Nessuna franchigia.

CAT. E) SOGGETTI IMPIEGATI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI:

Nessuna franchigia.

CAT. F) DIPENDENTI UTILIZZATORI DI BICICLETTE:

Nessuna franchigia.

Copia

La Società ……..

Il Contraente ……..

ART. 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

ART. 3.1 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui l'ufficio del Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne venga a conoscenza o l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché delle cause che lo hanno determinato.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma e/o Pec. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione

ART. 3.2 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 3.3 - CONTROVERSIE

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 3.4 - LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in €.

La Società

……..

Il Contraente

……..

ART. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 4.1 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, a deroga di quanto disposto dell'art. 1916 Codice civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

ART. 4.2 - MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

ART. 4.3 – RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita sezione, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell'infortunio.

La Società

……..

Il Contraente

……..

Copia

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui all'articolo 18 comma 3 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società ……..

Il Contraente ……..

Copia

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 4

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;Art. 1.3 – Variazioni del rischio;

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto;Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;Art. 1.14 - Clausola Broker;

Art. 1.15– Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

La Società ……..

Il Contraente ……..

ACCETTAZIONE

La Società , autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP

o D.M. n. …….. del …… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n.del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società ……

Il Contraente ……

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVIDI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

APPENDICE – STATISTICA SINISTRI INFORTUNI CUMULATIVA

Copia

STATISTICA SINISTRI INFORTUNI CUMULATIVA DAL 31.03.2020 AL 30.09.2023 COMPAGNIE VITTORIA-UNIPOL-GENERALI

PER IL PERIODO DAL 31.03.2020 AL 30.09.2023 NON SI SONO VERIFICATI SINISTRI

STATISTICA SINISTRI INFORTUNI CUMULATIVA GENERALI DAL 30.09.2023 AL 30.04.2026 AGG AL 11.06.2026

MESE_RIFERIMENTO_ID	COD_CONTRATTO	PRC_COASSICURAZIONE	ANNO_CHIAVE_SINISTRO	COD_SINISTRO	COD_RAMO_MINISTERIALE	DSC_TIPO_CATASTROFALE	DSC_EVENTO	Stato	Data accadimento	Data Chiusura	Pagato	Riservato	Importo	Spese in quota	Spese 100	Recupero Totale
202604	430608472	1	2024	000100002	01	-	INFORTUNI	SS	08/10/2023	10/12/2024	0	0	0	85	85	0
202604	430608472	1	2026	000100038	01	-	INFORTUNI	PR	14/11/2024	-	0	1.514	1.514	0	0	0
202604	430608472	1	2025	000100011	01	-	INFORTUNI	PR	11/03/2025	-	0	11.500	11.500	0	0	0
202604	430608472	1	2025	000100117	01	-	INFORTUNI	PR	02/09/2025	-	0	20.714	20.714	0	0	0
202604	430608472	1	2026	000100041	01	-	INFORTUNI	PR	24/01/2026	-	0	2.000	2.000	0	0	0

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

CAPITOLATO DI POLIZZA LOTTO 5 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

DEFINIZIONI COMUNI

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
ASSICURATO	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	Il soggetto iscritto al RUI, specificatamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione: GBSAPRI S.p.A.
BENI ASSICURATI	Veicoli di proprietà degli Assicurati e/o dei loro familiari conviventi, che siano utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto e su autorizzazione del Contraente e del Consiglio Regionale del Lazio e guidati dagli stessi.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie la Regione Lazio.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.

RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

Copia

DEFINIZIONI DI SETTORE

COLLISIONE	Impatto tra veicoli
DANNI ACCIDENTALI	Tutti i danni materiali subiti dal veicolo, a seguito di urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada.
VEICOLI/MEZZI ASSICURATI	Qualsiasi autoveicolo o motoveicolo targato utilizzati dai dipendenti, non iscritti al PRA a nome del Contraente e/o del Consiglio Regionale del Lazio, isponibilità degli assicurati.
MISSIONE	Trasferimenti autorizzati, effettuati dal dipendente del Contraente e/o ad altri soggetti per i quali sussista un obbligo contrattuale, e/o di legge e/o individuati dai Regolamenti in vigore, per adempimenti di servizio al di fuori dell'ufficio. Sono compresi in tale definizione anche i trasferimenti autorizzati che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.
OPTIONAL	L'installazione stabilmente fissata al mezzo di trasporto fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
URTO	Impatto del veicolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti fissi o in movimento.
VALORE COMMERCIALE	il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni Quattroruote (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

La Società

……

Il Contraente

……

ART. 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art.1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini stabiliti nel presente capitolato, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 1.3 – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non

prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali

ART. 1.4 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste agli Articoli DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste agli articoli suddetti e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.

b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo capoverso.

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 1.5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e.i.

il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento. Il pagamento del premio resta, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

ART. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Copia

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

ART. 1.7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha effetto **dalle ore 24.00 del 31.12.2026 alle ore 24:00 del 31.12.2030** con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società (la quale s'impegna a concedere) di prorogare il contratto alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso, agli stessi prezzi e condizioni normative.

ART. 1.8 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

È data facoltà alle parti, Società Assicuratrice e Contraente, di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o PEC da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga alle medesime condizioni in corso della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

ART. 1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii.

ART. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni che saranno automaticamente recepite.

ART. 1.12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la società delegataria si impegna, altresì, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 1.13 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 1.14 – CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.5 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. Le provvigioni sono stabilite nella misura dello **1% (uno per cento).** La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP (ora IVASS) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Copia

ART. 1.15 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

1. La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni solari dal termine di ciascun semestre, e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente e/o del Broker, il dettaglio dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto ed aggiornato a ciascun semestre di riferimento, o sino a 15 giorni prima della data della richiesta della Regione e/o del Broker. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel, sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;

- il numero di polizza;

- la data di accadimento dell'evento;

- il periodo di riferimento;

- la data della denuncia;

- breve descrizione dell'evento;

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €_____.]:

2. la Società si impegna a fornire, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ente, ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker/contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

ART. 1.16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Eccezion fatta per il recesso o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte tramite posta ordinaria, lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker e/o alla Compagnia.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Copia

ART. 1.17 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Parametro	Preventivo	Tasso lordo Annuo per ogni km	Premio lordo annuo anticipato
Percorrenza chilometrica annua	Km 350.000	x €……=	€ …….

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati nella misura specificata nell'offerta economica.

ART. 1.18 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto al precedente Art. 1.17 "Elementi per il calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

1. Qualora il Contraente, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora:
   - ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
   - ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
   - dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1. La Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta convenuto che il premio indicato dalla Società in sede di offerta economica deve intendersi premio minimo comunque acquisito.

ART. 1.19 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

ART. 1.20 – LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge o dai CCNL al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

ART. 1.21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 1.22 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La società, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surrogherà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e nelle azioni che il contraente ha diritto di esercitare in dipendenza di detto sinistro e il contraente, ove così richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla società di agire legalmente.

ART. 1.23 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelle che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art.1891 del C.C.

ART. 1.24 – CLAUSOLA OFAC /MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 1.25 – CLAUSOLA DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

- ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;
- persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;
- pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;
- perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

La Società	Il Contraente
……..	……

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le condizioni particolari, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di proprietà dei dipendenti (di ogni ordine e grado o dei loro familiari conviventi) del Contraente e del Consiglio Regionale del Lazio, che siano utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio autorizzati e guidati dai dipendenti stessi, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio, in conseguenza degli eventi previsti all'art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione, verificatisi durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui all'art. 2.2 – Categorie e somme assicurate, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati nella sezione Descrizione del Rischio che precede, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti dei veicoli stessi, utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti connessi con il servizio fuori dall'ufficio, autorizzati, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

a) ribaltamento - uscita di strada - collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali - urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;

b) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

c) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve o ghiaccio, bora;

Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti di ricambio.

ART. 2.2 - CATEGORIE E SOMME ASSICURATE

BENI ASSICURATI

Veicoli di proprietà degli Assicurati e/o dei loro familiari conviventi, che siano utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto e su autorizzazione del Contraente e del Consiglio Regionale del Lazio e guidati dagli stessi.

SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui

all'Art.1907 del Codice civile, fino alla concorrenza massima di € 50.000,00 per ogni veicolo assicurato e per ogni sinistro, fermo restando che l'importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto dalla presente sezione non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da Quattroruote.

Somma assicurata a P.R.A. per singolo veicolo	€	50.000,00
Somma assicurata per Soccorso Stradale	€	10.000,00
Somma assicurata per Rottura cristalli	€	25.000,00
Somma assicurata per Bagagli	€	2.500,00
Massimale da Imbrattamento	€	1.000,00
Massimale per immatricolazione del veicolo	€	10.000,00
Somma assicurata tassa di proprietà	€	10.000,00
Recupero e Traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	€	10.000,00

ART. 2.3- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, in caso di sinistro di cui al precedente articolo, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

Soccorso Stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di €. 10.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzia di cui all'Art. 2.1 "Oggetto dell'Assicurazione".

Danni ai bagagli

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita parziale/totale del veicolo assicurato, l'assicurazione rimborsa, fino alla concorrenza di €.2.500,00 per evento, danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati. Si intendono comunque esclusi denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

Rottura Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 25.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati o rotti.

Recupero e Traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, la Società rimborsa, purché documentate, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino alla concorrenza di €. 10.000,00 per sinistro.

Danni da imbrattamento

La Società rimborserà le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione, con il limite di € 1.000,00=.

Spese di immatricolazione

La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà le spese di immatricolazione sostenute per l'acquisto di altro veicolo che sostituisca quello danneggiato in maniera irreparabile, con il limite di €. 10.000,00.

Tassa di proprietà

La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza della tassa pagata, con il limite di €. 10.000,00.

ART. 2.4 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo.

In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in €.

ART. 2.5 – DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono

Copia

considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) dolo del Contraente e dell'Assicurato;

d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;

e) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, o in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;

f) verificatisi in conseguenza di attività illecite.

Copia

ART. 2.6 – ENTI ESCLUSI

Sono esclusi i seguenti beni:

a) denaro in ogni sua forma;

b) titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller's chèques;

c) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, oggetti preziosi in genere e pellicce.

ART. 2.7 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C.

La Società ……..

Il Contraente ……

ART. 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

ART. 3.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni lavorativi dal giorno in cui l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, le generalità dell'Assicurato e del danneggiato, nonché gli estremi dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di sinistri di origine presumibilmente dolosa, di furto o rapina del veicolo o del bagaglio assicurato, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale del veicolo, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso rilasciata del PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della registrazione o altro documento

equipollente, da cui risultino i dati relativi alla trasferta e/o servizio e relativa autorizzazione per conto del Contraente.

ART. 3.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 3.3 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa di Quattroruote in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli Optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

ART. 3.4 – DETERMINAZIONE/VALUTAZIONE DEL DANNO

Danno Parziale: In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso e vetustà, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante da Quattroruote e viene determinato fino alla concorrenza del massimale assicurato e stabilito in polizza.

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborsa il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da Quattroruote, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale assicurato e stabilito in polizza.

Viene definito "danno totale" il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 3.5 – MANDATO DEI PERITI

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettategli.

ART. 3.6 – IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI E DEI VEICOLI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, nonché dei dati identificativi dei veicoli e delle giornate di servizio.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione della Contraente che attesti:

- data e luogo del servizio e della trasferta;
- generalità degli Assicurati autorizzati alla missione/servizio;
- dati identificativi del veicolo usato.

ART. 3.7 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 3.8 – RIPARAZIONI

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato nel caso provveda alle riparazioni del veicolo danneggiato dovrà fornire documentazione fotografica dettagliata dei danni subiti.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

ART. 3.9 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria, per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina, con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in €.

La Società	Il Contraente
……	……

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui all'articolo 18 comma 3 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Copia

La Società	Il Contraente
……..	……

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 - Clausola Broker.

Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.18 – Regolazione e conguaglio del premio.

La Società ……..

Il Contraente ……

ACCETTAZIONE

La Società ……, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. ……. del …… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società ……..

Il Contraente ……

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

APPENDICE – STATISTICA SINISTRI

STATISTICA KASKO BALCIA DAL 30.09.2023 AL 03.06.2026

CLIENTE	POLIZZA	RAMO	N.SINISTRO	DATA SINISTRO	NOTIFICA	STATO	RISERVA	LIQUIDATO	DEFINIZIONE	LIQUIDAZIONE	NOTE2
Regione Lazio	MEL-103-2023	Auto - Ka dip	2025/000453	30/07/2025	20/10/2025	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 1.500,00	12/12/2025		auto in sosta danneggiata da ignoto
Regione Lazio	MEL-103-2023	Auto - Ka dip	2025/000126	11/02/2025	24/03/2025	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 1.000,00	09/06/2025		auto in sosta urtata da ignoto
Regione Lazio	MEL-103-2023	Auto - Ka dip	2024/000281	24/07/2024	07/08/2024	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 1.270,00	07/01/2025	13/01/2025	auto in sosta urtata da ignoti
Regione Lazio	MEL-103-2023	Auto - Ka dip	2023/000400	17/10/2023	17/11/2023	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 1.160,00	03/04/2024	10/04/2024	auto in sosta urtata da ingoto
Regione Lazio	MEL-103-2023	Auto - Ka dip	2023/000398	08/11/2023	16/11/2023	CHIUSO - Senza Seguito	€ 0,00	€ 0,00	28/06/2024		auto in sosta rigata da ignoti vandali

STATISTICA KASKO BALCIA DAL 31.03.2020 AL 30.09.2023 AGG AL 03.06.2026

CLIENTE	POLIZZA	RAMO	N.SINISTRO	DATA SINISTRO	NOTIFICA	STATO	RISERVA	LIQUIDATO	DEFINIZIONE	LIQUIDAZIONE	NOTE2
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2022/000320	26/10/2022	03/11/2022	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 830,00	06/12/2022		ignoti rompono il vetro laterale destro
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2022/000239	08/07/2022	02/08/2022	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 756,40	23/11/2022	06/01/2023	sasso colpisce il parabrezza rompendolo
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2022/000179	31/05/2022	15/06/2022	CHIUSO - Senza Seguito	€ 0,00	€ 0,00			Auto si immette sulla rotatoria e urta veicolo sulla destra
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2022/000106	25/03/2022	05/04/2022	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 994,00	09/06/2022	30/06/2022	auto in manovra urtava un muro di sostegno
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2021/000327	12/10/2021	16/11/2021	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 3.544,00	06/12/2021	27/12/2021	auto esce di strada finendo in cunetta
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2021/000254	11/08/2021	27/09/2021	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 674,00	18/10/2021	01/11/2021	auto tampona veicolo che la precede
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2021/000085	10/03/2021	08/04/2021	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 764,00	21/06/2021	03/08/2021	detriti colpiscono auto in transito
Regione Lazio	MEL-88-2019	Auto - Ka dip	2020/000199	17/09/2020	22/10/2020	CHIUSO - Liquidato	€ 0,00	€ 717,00	17/11/2020	02/12/2020	auto colpita da ignoti

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

DISCIPLINARE DI GARA

I

REGIONE LAZIO

DISCIPLINARE DI GARA
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti
finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

INDICE

PREMESSA ... 3
1 PIATTAFORMA TELEMATICA ... 4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) ... 4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE ... 5
1.3 IDENTIFICAZIONE ... 7
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 8
2.1 DOCUMENTI DI GARA ... 8
2.2 CHIARIMENTI ... 9
2.3 COMUNICAZIONI ... 9
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 10
3.1 DURATA ... 13
3.2 REVISIONE DEI PREZZI ... 13
3.3 MODIFICA DELL'APPALTO IN FASE DI ESECUZIONE ... 13
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 14
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ... 16
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA ... 18
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ... 18
6.2 REQUISITI DI CAPACITà ECONOMICO-FINANZIARIA ... 19
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICo-PROFESSIONALE ... 20
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ... 20
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI ... 21
7 AVVALIMENTO ... 22
8 SUBAPPALTO ... 23
9 Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione ... 24
10 GARANZIA PROVVISORIA ... 24
11 SOPRALLUOGO ... 28
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ... 28
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 29
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ... 30
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 31
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 33
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA ... 35

Copia

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 37
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 37
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 38
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 38
16 OFFERTA TECNICA 42
17 OFFERTA ECONOMICA 43
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 46
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 47
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 58
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 59
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 59
19 COMMISSIONE GIUDICATRICE 60
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 60
21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 61
22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 61
23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 63
24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI 64
25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 66
26 CODICE DI COMPORTAMENTO 67
27 ACCESSO AGLI ATTI 67
28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 68
29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 69

Copia

PREMESSA

Con Determinazione n. _____ del _____, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA. (di seguito anche Sistema o PAD) accessibile all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione "Help" - "Manuali Operativi" – "Manuali per le Imprese".

L'Appalto è aggiudicato, prevalentemente, in base criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice, per i Lotti 1, 4 e 5, e in via residuale, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, per i Lotti 2 e 3.

La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato 1.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento della fornitura è la Regione Lazio codice NUTS ITI4.

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 9 del Codice è la Dott.ssa Annalisa Tancredi.

Copia

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla PAD medesima.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Copia

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La PAD è sempre accessibile 7 giorni su 7, h 24, salvo i giorni di manutenzione programmati.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su S.TEL.LA https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese.

In particolare, è necessario dotarsi:

a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) di una identità digitale SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successiva modificazioni);

Per gli Operatori Economici esteri eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al Sistema regionale previa registrazione al Sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-Piattaforma-stella.

c) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Copia

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla PAD S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'identificazione avviene o mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744.

Copia

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato di Polizza Lotto 1 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP);
  - Appendice – Statistica sinistri RCP;
- Capitolato di Polizza Lotto 2 - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a "Libro matricola";
  - Appendice A - Statistica sinistri RCA;
  - Appendice B – Elenco mezzi;
- Capitolato di Polizza Lotto 3 - Polizza di Assicurazione "All risk property";
  - Appendice – Statistica sinistri "All risk property";
- Capitolato di Polizza Lotto 4 - Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa;
  - Appendice – Statistica sinistri infortuni cumulativa;
- Capitolato di Polizza Lotto 5 - Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione;
  - Appendice – Statistica sinistri;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
  - Allegato 2.1 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 2;
  - Allegato 2.2 – Schema di Offerta Tecnica Lotto 3;
  - Allegato 3.1 – Schema di Offerta Economica Lotto 1;
  - Allegato 3.2 – Schema di Offerta Economica Lotto 2;
  - Allegato 3.3 – Schema di Offerta Economica Lotto 3;
  - Allegato 3.4 – Schema di Offerta Economica Lotto 4;
  - Allegato 3.5 – Schema di Offerta Economica Lotto 5;
  - Allegato 4 – Schema attestazione pagamento imposta di bollo;
  - Allegato 5A – Dichiarazione sostitutiva CCIAA;
  - Allegato 5B – Elenco soggetti CCIAA e soggetti da controllare;
  - Allegato 6 – Informativa privacy;
  - Allegato 7 – Patto di integrità.

Copia

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) non costituisce allegato della documentazione di gara, in quanto la relativa compilazione dovrà essere effettuata esclusivamente mediante le apposite funzionalità della piattaforma telematica di e-procurement, secondo le modalità e le istruzioni ivi previste.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, al link www.regione.lazio.it nella sezione Avvisi e bandi/ Avvisi e Bandi di gara Centrale acquisti regionale/Servizi per gli Operatori Economici/Bandi e avvisi.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione "Chiarimenti", disponibile sul Sistema, entro i termini riportati sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova PAD accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione "Chiarimenti" concernente la procedura in oggetto. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli Operatori Economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Copia

La PAD invia automaticamente agli Operatori Economici una notifica all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

Se l'Operatore Economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa PAD e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le Consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio.

L'appalto è finalizzato alla conclusione, per ogni Lotto, di un Contratto alle condizioni dettagliatamente specificate nel relativo Capitolato di Polizza e secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso e nel presente Disciplinare.

L'Appalto è suddiviso nei seguenti Lotti:

n.	Lotto	CPV	ATECO	Importo a base d'asta per 48 mesi (€, incluse imposte e contributi di legge)
1	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale	66516500	65.12.00	400.000,00

2	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a "Libro Matricola"	66516100	65.12.00	920.000,00
3	Polizza di Assicurazione "All risk property"	66515200	65.12.00	3.200.000,00
4	Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa	66512100	65.12.00	160.000,00
5	Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione	66514110	65.12.00	100.000,00
Importo totale a base d'asta				4.780.000,00

I lotti sono stati individuati sulla base della natura delle attività oggetto di affidamento al fine di agevolare l'efficienza dell'organizzazione ed erogazione del servizio.

L'importo complessivo a base d'asta, per i 48 (quarantotto) mesi di validità dei Contratti, è pari a **€ 4.780.000,00,** incluse altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 2,6% dell'importo a base d'asta (fonte ANIA Trends Indici Aziendali) e risultano pari a:

n.	Lotto	Costi della manodopera (€)
1	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale	10.400,00
2	Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"	23.920,00
3	Polizza di Assicurazione "All risk property"	83.200,00
4	Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa	4.160,00
5	Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione	2.600,00
	Totale	124.280,00

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo per ciascun Lotto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il contratto collettivo in appalto codice univoco è il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (codice J121) ANIA.

Qualora l'Operatore Economico intenda applicare un CCNL diverso, deve giustificarne l'applicabilità ai servizi in oggetto, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice – nei casi di cui ai commi 2 e 2-*bis* - gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Per consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento delle verifiche di equivalenza di cui al comma 4 del sopracitato art. 11 del Codice, gli Operatori Economici devono trasmettere, in sede di partecipazione, la dichiarazione di equivalenza. Resta ferma l'applicazione della presunzione di equivalenza al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 3 dell'Allegato I.01 del Codice introdotto dall'art. 73 del D. Lgs. 209/2024.

Gli Operatori Economici possono formulare offerta per uno o più lotti, nel rispetto delle modalità di partecipazione e delle modalità di aggiudicazione riportate di seguito.

In particolare, il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, Reti o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Non sussistono limiti di partecipazione ad un numero massimo di lotti.

3.1 DURATA

Per ogni lotto, il Contratto che verrà stipulato avrà durata di **48 (quarantotto) mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato di Polizza di ogni Lotto.

3.3 MODIFICA DELL'APPALTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga tecnica dei Contratti ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice la durata del Contratti potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e comunque non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti. L'importo stimato complessivo di tale opzione per tutti i Lotti è pari a **€ 597.500,00**, incluse imposte e contributi di legge.

Il valore globale stimato dell'Appalto, comprensivo delle opzioni sopra descritte, è pari ad **€ 5.377.500,00**, incluse imposte e contributi di legge, così suddiviso:

n.	Descrizione servizi	Importo a base d'asta per 48 mesi (€, incluse imposte e contributi di legge)	Importo proroga tecnica 6 mesi (€, incluse imposte e contributi di legge)	Valore globale stimato (€, incluse imposte e contributi di legge)
1	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	400.000,00	50.000,00	450.000,00
2	Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"	920.000,00	115.000,00	1.035.000,00
3	Polizza di Assicurazione "All risk property"	3.200.000,00	400.000,00	3.600.000,00
4	Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa	160.000,00	20.000,00	180.000,00
5	Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione	100.000,00	12.500,00	112.500,00
	TOTALE	4.780.000,00	597.500,00	5.377.500,00

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), p tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

L'Operatore Economico che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate, **è escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Copia

La gara verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Ai fini dell'aggiudicazione di un Lotto, si tiene conto se l'Operatore Economico si trovi rispetto ad un altro aggiudicatario di altro Lotto in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Inoltre, si precisa che, il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi nella medesima forma giuridica (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione. È ammessa la partecipazione ai diversi lotti con differenti quote percentuali di partecipazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Copia

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del singolo lotto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I Concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può

fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente),

copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

A tal fine, ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 35 del Codice, introdotto con D. Lgs. n. 209/2024, gli Operatori Economici trasmettono in sede di partecipazione il proprio consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai fini della suddetta verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli Operatori Economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione**, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice.

Per l'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori stabiliti in altri Stati Membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) il Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali l'operatore economico intende partecipare

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 209/2005.

Per i concorrenti stabiliti in uno Stato terzo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 209/2005.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

a) Un fatturato globale minimo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, di importo non inferiore a 2 volte l'importo annuale a base di gara del lotto per cui si partecipa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società

Copia

di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tra anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

a) Aver regolarmente eseguito prestazioni, negli ultimi dieci anni, riferibili ad almeno 2 contratti per servizi analoghi a quelli della presenta procedura, ciascuno dei quali di importo non inferiore all'importo a base del Lotto di maggior valore per cui si partecipa.

In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, in sede di verifica e su richiesta della Stazione Appaltante, occorrerà fornire l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione, nonché dell'attestazione di corretta esecuzione del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all' art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

Copia

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti, di cui al par. **6.1, lett. a) e b)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo **6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al **par. 6.3, lett. a)** deve essere soddisfatto, ai sensi dell'articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento/consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare nell'ambito della Gara.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati:

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito, di cui al **par. 6.1, lett. a) e b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso di requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del Codice.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti nel par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al par. 6 e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse (riferite a requisiti premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione e allega il contratto di avvalimento premiale nell'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento, anche premiale, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del Concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, come novellato dall'art. 35 del D. Lgs. n. 209/2024, nell'ipotesi in cui l'Operatore Economico dichiari di volersi avvalere del subappalto dovrà **stipulare contratti, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, con piccole e medie imprese**. Resta salva la facoltà per ciascun Operatore Economico di indicare in sede di offerta una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno essere, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire le retribuzioni e le contribuzioni minime previste dal CCNL di riferimento.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dei contratti d'appalto in corso, si precisa che attualmente il servizio è svolto senza impiego di personale dedicato in maniera esclusiva e continuativa per le committenti.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del **valore complessivo dell'Appalto** ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente degli importi di seguito indicati, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente:

n.	Descrizione servizi	Valore globale stimato (€, incluse imposte e contributi di legge)	Importo garanzia provvisoria
1	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	450.000,00	9.000,00
2	Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"	1.035.000,00	20.700,00
3	Polizza di Assicurazione "All risk property"	3.600.000,00	72.000,00
4	Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa	180.000,00	3.600,00
5	Polizza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione	112.500,00	2.250,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. In caso di partecipazione a più Lotti l'Operatore Economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i Lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli Lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun Lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere, altresì, costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, intestato a Regione Lazio, specificando nella causale del versamento la seguente dicitura "611143 – Servizi assicurativi".

In caso di bonifico il Concorrente deve inserire nella Busta Documentazione Amministrativa il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'Operatore Economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico può alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante), nonché del CIG;
b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
   1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
   2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
   3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 120 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Copia

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della Certificazione.

b) Riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui alla lettera a), nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

   - Gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate sui registri distribuiti;
   - Verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20% nel caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'Allegato II.13 del Codice, esclusa la certificazione UNI EN ISO 9001, Sistemi di gestione della qualità, equivalente a quella richiesta alla lett. a). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il Concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11 SOPRALLUOGO

La presente procedura non prevede sopralluogo.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I Concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità pubblicate al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 33,00
2	€ 165,00
3	€ 165,00
4	€ 18,00
5	Esente

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Copia

Il pagamento è verificato, prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica deve essere effettuata esclusivamente attraverso la PAD S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD, accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno indicati sulla PAD S.TEL.LA, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al par. 1.1.

Ogni Operatore Economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.

Copia

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A. **Documentazione Amministrativa**;
B. **Offerta tecnica**;
C. **Offerta economica**.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite PEC all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione. La PAD consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il Concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD al link https://stella.regione.lazio.it/

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza,

Copia

incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il Concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore Economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai

Copia

sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico inserisce sulla PAD S.TEL.LA, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (Allegato 1);
2) DGUE (da compilare a Sistema);
3) Eventuale Procura;
4) Documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore. Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice): originali informatici o copie (scansione di documento cartaceo) delle certificazioni di cui all'allegato II.13 al Codice, che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione, fornite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredate delle autodichiarazioni di conformità firmate digitalmente dall'operatore economico;

5) Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo. Si ricorda che il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato, il Concorrente dovrà caricare a sistema, all'interno della Busta A, l'Allegato 4 – Schema attestazione pagamento imposta bollo, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore. Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:
   - Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT,
   - Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581
   - Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate. Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite dal sito della Agenza delle Entrate;
6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
7) Documentazione eventuale in caso di avvalimento;
8) Documentazione eventuale per i soggetti associati;
9) Dichiarazione integrativa per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Al verificarsi di tale fattispecie, il Concorrente è tenuto altresì a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
10) In caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei Concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all'esclusione dei Concorrenti stessi dalla procedura;
11) Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA (Allegato 5A) ed Elenco soggetti CCIAA e soggetti da controllare (Allegato 5B);
12) Eventuale documentazione attestante le motivazioni per cui l'Operatore ha indicato una diversa soglia di affidamento del subappalto dedicata alle piccole e medie imprese;

13) Patto di integrità (Allegato 7);
14) Eventuale ulteriore documentazione.

Come previsto dal comunicato del Presidente Anac, n. 10 del 06/05/2026, nonché dal parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, non è previsto oscuramento della busta amministrativa. Pertanto, la documentazione presentata verrà resa disponibile con le modalità previste dall'art. 36, D. Lgs. n. 36/2023.

Si fa presente che, essendo richiesta documentazione sottoscritta digitalmente, non è necessario presentare il documento di identità del firmatario in quanto la firma digitale è sufficiente per garantire l'identità del dichiarante.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal Concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

– nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il Concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del Concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori Economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il Concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il Concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. il Concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il Concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il Concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il Concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega alla Domanda di Partecipazione:

- Il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun Concorrente, attestante:
  a) a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

Copia

a) a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *(eventuale, in caso di adozione di misure di self cleaning)*

c) b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa,)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* indicandone i motivi e l'impegno ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]* gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

e) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- Gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;

f) *[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

g) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

h) di partecipare in più di una forma, inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

i) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

j) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16 OFFERTA TECNICA

Con riferimento al Lotto 2, Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola", e Lotto 3, **Polizza di Assicurazione All risk patrimoniale**, l'Operatore Economico dovrà caricare a Sistema nella busta "Offerta tecnica", la documentazione come di seguito specificato, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente par. 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **Offerta Tecnica (redatta secondo l'Allegato 2 - Schema di offerta tecnica) e ogni altra documentazione necessaria** firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A. L'offerta dovrà essere strutturata seguendo l'ordine del suddetto Allegato e nel rispetto delle indicazioni minime prescritte dal Capitolato di Polizza, con allegata la documentazione richiesta e tutti gli ulteriori documenti ivi menzionati;

b) **Eventuale copia conforme delle Certificazioni;**

c) **Eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza,** argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

d) **Offerta tecnica oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti tecnici i e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. Non sono pertanto ammissibili generiche

e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. Non saranno accettate coperture integrali da riservatezza sull'offerta presentata da parte dell'Offerente;

e) **Eventuale Contratto di avvalimento**, nel caso in cui l'Operatore Economico intenda avvalersi dell'avvalimento premiale.

Nel caso di Concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al par. 13 del presente Disciplinare.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce l'offerta economica nella sezione denominata "*Caricamento Prodotti*" della PAD S.TEL.LA, secondo le modalità specificate nel manuale operativo della PAD.

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore Economico deve:

1) **compilare a Sistema l'elenco prodotti**, inserendo le informazioni richieste e convalidandole facendo click sul comando "Verifica Informazioni" sopra la tabella dei prodotti;
   - **indicare a Sistema, nel campo "importo complessivo offerto"** il premio quadriennale lordo offerto, incluse imposte e contributi di legge, per il lotto di riferimento come risultante dalla compilazione dell'Allegato 3 – Schema di Offerta Economica, del Lotto per cui si partecipa. Tale allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al presente Disciplinare.

   Il Sistema, inoltre, calcolerà il ribasso percentuale complessivo per il Lotto per cui si partecipa.
2) Indicare gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con riferimento alla compilazione dell'Allegato 3 – Schema di Offerta Economica, si precisa che l'Operatore Economico deve indicare:

- Per tutti i lotti per cui si intende partecipare, nel campo "premio annuo" l'importo annuo lordo offerto, incluse imposte e contributi di legge, per il lotto di riferimento;
- Per tutti i lotti per cui si intende partecipare, nel campo "premio quadriennale" l'importo quadriennale lordo offerto, incluse imposte e contributi di legge, per il lotto di riferimento;
- Per il lotto 3 nei campi "**tasso lordo per mille**" il tasso applicato per ciascuna voce di partite e beni assicurati;
- Per il lotto 4: nei campi "**Tasso lordo annuo/premio unitario lordo**" il dettaglio dei premi lordi offerti per assicurato per ciascuna categoria di rischio, incluse imposte e contributi di legge; nei campi "**premio lordo annuo anticipato**" il dettaglio dei premi annui offerti per ciascuna categoria di rischio assicurata, incluse imposte e contributi di legge, determinato dalla moltiplicazione tra il premio unitario lordo offerto e il quantitativo stimato; nei campi **"premio lordo quadriennale anticipato"** il dettaglio dei premi quadriennali offerti per ciascuna categoria di rischio assicurata, incluse imposte e contributi di legge, determinato dalla moltiplicazione tra il premio unitario lordo offerto e il quantitativo stimato per l'intera durata dell'appalto.
- Per il lotto 5 nel campo **"Tasso/Premio unitario per chilometro"** il dettaglio del premio lordo offerto per ciascun km di percorrenza, incluse imposte e contributi di legge.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre;
- sono **inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta indicato per ogni singola voce.**

L'offerta economica non può essere pari a 0 (zero).

Si precisa che non saranno ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato di Polizza e dal Disciplinare.

Gli importi complessivi dell'Appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

Copia

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di **270 giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 110 del Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'Appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritta il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula dei Contratti.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula dei Contratti, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 18 del Codice.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto è aggiudicato, prevalentemente, in base criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice, e, in via residuale, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice, come di seguito indicato:

Criterio di aggiudicazione	Lotti
Minor prezzo	1, 4, 5
Offerta economicamente più vantaggiosa	2, 3

Relativamente ai Lotti per i quali l'Appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

Relativamente ai Lotti per i quali l'Appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore degli Operatori Economici che, avendo proposto servizi assicurativi corrispondenti alla richiesta e alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato di Polizza avranno ottenuto il miglior punteggio economico.

Relativamente ai Lotti per i quali l'Appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore degli Operatori Economici che avranno ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

Saranno escluse dalla procedura di gara le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche minime richieste.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per il Lotto 2, Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola" e per il Lotto 3, Polizza di Assicurazione "All risk property", il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Lotto 2, Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
1	**Franchigie e scoperti – Art. 3.3 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 3.3 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti" è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro relativo alla garanzia Furto/rapina in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% con il minimo di € 400,00: 5 punti C. Scoperto 10% con il minimo di € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 punti		**16**	

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
2	**Franchigie e scoperti – Art. 4.2 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 4.2 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti", è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro da Eventi sociopolitici in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% con il minimo di € 400,00: 5 punti C. Scoperto 10% con il minimo di € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 punti		**16**	
3	**Franchigie e scoperti – Art. 5.2 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 5.2 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti" è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro da Eventi naturali in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% con il minimo di € 400,00: 5 punti C. Scoperto 10% con il minimo di € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 punti		**16**	
4	**Franchigie e scoperti – Art. 6.2 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 6.2 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti" è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro da Danni accidentali (kasko) in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% con il minimo di € 400,00: 5 punti C. Scoperto 10% con il minimo di € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 punti		**16**	
5	**Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro** Possesso della certificazione ISO 45001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) o equivalenti. A. Possesso di certificazione: 2 punti		**2**	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
	B. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.			
6	**Possesso della certificazione PdR 125:2022** Il punteggio verrà attribuito come segue: A. Possesso di certificazione: 2 punti B. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.		**2**	
7	**Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa** Possesso della certificazione SA8000:2014 (Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa) o equivalenti. Il punteggio verrà attribuito come segue: A. Possesso di certificazioni: 2 punti B. Assenza di certificazioni: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.		**2**	
	TOTALE		**70**	

Copia

Lotto 3 Polizza di Assicurazione "All risk property"

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
1	**Recesso in caso di sinistro** Con riferimento all'art. 1.6 del Capitolato, "Recesso in caso di sinistro", il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Aumento del preavviso di recesso a 160 giorni: 1 punto; C. Eliminazione della clausola dal Capitolato di Polizza e conseguente deroga alla facoltà di recesso per sinistro: 2 punti.		**2**	
2	**Cessazione anticipata del contratto** Con riferimento all'art. 1.8 del Capitolato, "Cessazione anticipata del contratto", il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Eliminazione della clausola dal Capitolato di Polizza: 2 punti.		**2**	
3	**Limite massimo di indennizzo per singolo sinistro e per annualità assicurativa (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite massimo di indennizzo per singolo sinistro e per annualità assicurativa, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (limite massimo indennizzi € 50.000.000,00): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite massimo di indennizzo a € 70.000.000,00: 2 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite massimo di indennizzo a € 90.000.000,00: 3 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite massimo di indennizzo a € 100.000.000,00: 4 punti.		**4**	
4	**Franchigia fissa frontale per ogni sinistro (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento alla franchigia fissa frontale per ogni sinistro, come prevista dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue:		**4**	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
	A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (franchigia a € 5.000,00): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 4.000,00: 0,5 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 3.000,00: 1 punto; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 2.000,00: 1,5 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 1.000,00: 2 punti; F. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 500,00: 3 punti; G. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con eliminazione della franchigia: 4 punti.			
5	**Eventi atmosferici – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per eventi atmosferici, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.		**4**	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
6	**Inondazioni, alluvioni – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per inondazioni e alluvioni, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.		4	
7	**Allagamenti – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per allagamenti, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti;		4	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
	D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.			
8	**Sovraccarico neve – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per sovraccarico neve, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: **A.** Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 1.000.000,00 per anno): 0 punti; **B.** Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 3.000.000,00 per anno): 3 punti.		**3**	
9	**Terremoto – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per terremoto, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti;		**4**	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
	D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.			
10	**Cedimento, franamento, smottamento del terreno – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per cedimento, franamento e smottamento del terreno, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (€ 500.000,00 per sinistro e anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 600.000,00 per sinistro e anno: 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 700.000,00 per sinistro e anno: 2 punti.		2	
11	**Furto, rapina ed estorsione – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per furto, rapina ed estorsione, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (€ 250.000,00 per sinistro e anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 300.000,00 per sinistro e anno: 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 350.000,00 per sinistro e anno: 2 punti.		2	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
12	**Eventi atmosferici – Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per eventi atmosferici, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.		5	
13	**Inondazioni, alluvioni - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per inondazioni, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 3 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.		5	
14	**Allagamenti - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per allagamenti, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti;		5	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
	B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.			
15	**Terremoto - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per terremoto, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 20% con il minimo di € 100.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con scoperto 20% e riduzione minimo a € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 3 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto 10% e minimo di € 40.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.		**5**	
16	**Cedimento, franamento e smottamento terreno - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per cedimento, franamento e smottamento terreno, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 2 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 2.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 3 punti.		**3**	
17	**Collasso strutturale - Franchigia (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)**		**3**	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
	Con riferimento alla franchigia per collasso strutturale, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (€ 25.000,00 per sinistro): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 15.000,00: 2 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 3.000,00: 3 punti.			
18	**Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro** Possesso della certificazione ISO 45001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) o equivalenti. C. Possesso di certificazione: 3 punti D. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.		**3**	
19	**Possesso della certificazione PdR 125:2022** Il punteggio verrà attribuito come segue: C. Possesso di certificazione: 3 punti D. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.		**3**	
20	**Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa** Possesso della certificazione SA8000:2014 (Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa) o equivalenti. Il punteggio verrà attribuito come segue: C. Possesso di certificazioni: 3 punti		**3**	

Copia

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T	Q
	D. Assenza di certificazioni: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.			
	TOTALE		**70**	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri tabellari per cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'attribuzione dei punteggi connessi al possesso di certificazioni, nel caso di partecipazione di Operatori Economici in forma associata, il punteggio sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione della fornitura da parte di ciascuna impresa associata in possesso della certificazione secondo la seguente formula:

$$P_{t,j,a} = \sum_{i=1}^{n} quota_{i,a} \; x \; P_{max,j}$$

in cui:

- $P_{t,j,a}$: punteggio tecnico attribuito al Concorrente "a" per il criterio "j";
- $quota_{i,a}$: quota di esecuzione della fornitura, espressa in percentuale, dell'Operatore Economico "i" facente parte del RTI/ Consorzio Concorrente "a", come risultante dalla documentazione amministrativa presentata. In tal caso, l'Operatore Economico è tenuto ad indicare anche nello Schema di Offerta Tecnica la percentuale di esecuzione della fornitura da parte di ciascuna impresa associata in possesso della certificazione.
- $P_{max,j}$: punteggio massimo attribuibile per il criterio "j" indicato nella griglia di valutazione. Pertanto, al verificarsi della fattispecie sopra riportata, verrà attribuito il punteggio massimo

previsto per ciascun criterio nell'ipotesi di possesso della stessa da parte di tutte le imprese associate.

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli criteri di valutazione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio verrà calcolato sulla base del ribasso complessivo secondo la seguente formula:

$$PE_i = PEmax\ X \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{\alpha}$$

dove:

- Pei = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo
- PEmax = punteggio economico massimo assegnabile
- Ri = valore dell'offerta (ribasso percentuale praticato nell'offerta) del concorrente i-esimo;
- Rmax = valore dell'offerta (ribasso percentuale praticato nell'offerta) del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute;
- $\propto$ = 0,3 è il parametro che determina la concavità della curva di punteggio.

Il punteggio economico verrà arrotondato dal Sistema alla seconda cifra decimale.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe):

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

dove:

Pt = somma dei punti tecnici;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Stazione Appaltante individuerà i componenti della commissione secondo quanto stabilito dal Capo VII Bis "Disciplina dei criteri di nomina delle Commissioni giudicatrici di gara nei contratti di Appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti e può riunirsi a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale.

Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale ha luogo il giorno e l'ora indicati sulla PAD S.TEL.LA.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la PAD S.TEL.LA e alle stesse potrà partecipare ogni Concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai Concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema con un preavviso di almeno 24 ore.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Copia

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun Lotto sono comunicate tramite la PAD ai Concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun Lotto, in seduta virtuale, tramite la PAD S.TEL.LA, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai Concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli Concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Copia

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Per i Lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici ottengano lo stesso punteggio economico, i predetti operatori, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Per i Lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria l'Operatore Economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti operatori, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il Concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al par. 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo,* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai Concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che superino i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico.

Il calcolo dell'anomalia verrà svolto solo nel caso di presenza di almeno n. 3 offerte valide.

Tale verifica di anomalia sarà attivata esclusivamente nel caso in cui vengano presentate almeno tre offerte per il singolo lotto.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'Offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Ciascun Lotto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Appalto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 3 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso in capo al primo in graduatoria dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

Copia

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In conformità con quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 99 del Codice, introdotto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 209/2024, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'Operatore Economico primo in graduatoria, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione non verificate.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'Operatore Economico, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione non verificate.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

I Contratti saranno sottoscritti e gestiti dalla Regione Lazio – Direzione Trasformazione Digitale e Procurement.

I Contratti sono stipulati non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dei Contratti; la garanzia provvisoria degli altri Concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 117 del Codice all'atto della stipula dei Contratti, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva con beneficiario Regione Lazio con somma garantita pari al 10% dell'importo dei Contratti. Si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 117, comma 2 e le riduzioni di cui all' art. 117, comma 3.

Se la stipula dei Contratti non avviene nel termine su indicato per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dei Contratti non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dei Contratti, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

I Contratti sono stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione dei Contratti.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dal Contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I Contratti, i subappalti e i subcontratti sono soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto comporta la risoluzione di diritto dei Contratti.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I Contratti sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario di ciascun Lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al link https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante apposita sezione dedicata in PAD, accessibile a tutti i partecipanti e comunicata agli interessati tramite notifica di sistema contestualmente alla comunicazione dell'esito definitivo.

Ai partecipanti collocatisi nei primi 5 posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita sezione dedicata in PAD, accessibile a tutti i partecipanti e comunicata agli interessati tramite notifica di sistema.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante apposita sezione dedicata in PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino appositá istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che

possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale);
- dati di contatto *(indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)*;
- dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Con la partecipazione alla presente procedura, ciascun Operatore Economico presta altresì il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato Codice, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le ulteriori finalità previste dal Codice.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al Concorrente Aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto saranno diffusi tramite il sito internet della centrale acquisti.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il Concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la Stazione Appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione dell'Appalto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con sede in Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma.

All'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Aggiudicatario verrà individuato responsabile al trattamento dati personali, per quanto attiene il medesimo ordinativo, dalla singola Amministrazione contraente, quest'ultima in qualità di titolare del trattamento dei dati personali all'interno all'Ordinativo stesso.

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

(nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione)

Copia

REGIONE LAZIO

Allegato I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti
finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)[1]

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	
Lotto/i a cui si partecipa	

Il/La sottoscritto/a [2]

nella sua qualifica di:

□ Legale Rappresentante

□ Institore

□ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta *(allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)*

□ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta *(allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)*

Chiede di partecipare in qualità di:

□ *operatore singolo*
□ raggruppamento temporaneo *(indicare se costituito o costituendo)* formato da: …… (indicare i ruoli ricoperti) ……
□ Consorzio stabile
□ Consorzio tra società cooperative
□ Consorzio tra imprese artigiane
□ Consorzio ordinario *(indicare se costituito o costituendo)*

---

[1] L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

[2] Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore
- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

Copia

- ☐ Rete dotata di organo comune
- ☐ Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- ☐ GEIE
- ☐ altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)*

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice e consorzi ordinari

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

- ***(in alternativa solo per i consorzi stabili)*** **DICHIARA** che il consorzio stabile concorre in proprio**;**

(Solo per i Consorzi Stabili)

Copia

- **DICHIARA** che il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a …… (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*);
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, …… <*indicare quali*> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente …. <*indicare il nominativo*>, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- **DICHIARA**:
  - di concorrere per le seguenti imprese:

    ……

Copia

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza privo di soggettività giuridica)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di … al n. ... partita I.V.A. n. ... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di … al n. …

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete):

- **DICHIARA**
  - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a …
  - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento *(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)*

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa … al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento;

Copia

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa … al fine di migliorare l'offerta ***[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]*** e allega alla presente il contratto di avvalimento *[o in alternativa] allega il contratto di avvalimento all'offerta tecnica.*

3. Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE

- **SI IMPEGNA** in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;
  Oppure
- **DICHIARA**, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al …% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni … (*motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento*).

4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
  in alternativa,

- **DICHIARA** che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi … [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da …
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da …

(solo in caso di raggruppamento)

- **DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento … (*indicare il tipo di provvedimento … Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*) in data … da parte di …

7. Dichiarazioni da rendere anche da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici

- **DICHIARA** che non ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560

Copia

in alternativa

- **DICHIARA** che ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560 e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione *(UE) 2023/1441* relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato in tutte le sue parti.

  in alternativa

- **DICHIARA** che ha ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b) e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione *(UE) 2023/1441* relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato nelle sezioni 1, 2, 7 e 8.

  in alternativa

8. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di non avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente … <*indicare il nominativo*>, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

  a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
  b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [*eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC:* ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

- di accettare il patto d'integrità/protocollo di legalità di cui …… [*indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …*] accessibile al seguente link …..
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ……. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

SI IMPEGNA:

- a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- (*Eventuale, nel caso in cui sia previsto in gara l'accordo di collaborazione*) ad accettare, nel caso di aggiudicazione, l'accordo di collaborazione di cui all'allegato … al Disciplinare;

- **DICHIARA** di aver preso visione della documentazione relativa agli atti di gara;
- **DICHIARA** di beneficiare di una o più delle seguenti riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (*compilare solo se di interesse)* e inserisce le relative certificazioni nel FVOE*:*

Copia

- ☐ 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- ☐ 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,[3]
- ☐ 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica al seguente link …… *(indicare il sito internet dell'emittente)*;
- ☐ riduzione per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi (*la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%*):

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la garanzia è stata costituita nella forma di …….. (indicare se cauzione o fideiussione);
- **DICHIARA** di aver effettuato le verifiche riguardo la correttezza della garanzia prodotta, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare;
- (*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione)* indica il seguente sito internet … o la seguente PEC del garante … o la seguente piattaforma …, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;

(Oppure)

- **DICHIARA** che la garanzia fideiussoria è gestita in tutte le sue fasi, mediante il ricorso alla piattaforma indicata nel Disciplinare di gara;
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico)* che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. … intestato a …, presso …;
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta;
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo …, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

9. Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale

(In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici.

3 Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto. chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

Copia

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

DICHIARA di impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- (*se richieste*) rispettare le seguenti misure al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate …. (*individuare le ulteriori misure indicate al* punto 9 del Disciplinare di gara);
- applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel Disciplinare di gara;

o, in alternativa:

- pur applicando un diverso CCNL, assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara;

o, in alternativa:

▪ applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il seguente CCNL … (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL … che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza che la stazione appaltante provvederà ad acquisire prima di procedere all'aggiudicazione *(oppure, nel caso in cui la stazione appaltante richieda la produzione della dichiarazione di equivalenza in via anticipata nell'offerta economica: "*da inserire nell'offerta economica");

- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

- **DICHIARA** di avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti impiegati pari a …;

(*L'azienda con numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra):*

*(▪ **Opzione 1:** Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti)*

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente,** copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente,** l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

o, in alternativa,

(▪ ***Opzione 2:*** *Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti* ***pari o superiore a 15 e non superiore a 50****)*

- **DICHIARA** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

Copia

- **DICHIARA** che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale

- **DICHIARA** che nella predisposizione dell'offerta:
  - non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;

o, in alternativa

- si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell'offerta tecnica e che l'utilizzo di tali sistemi è avvenuto nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

- **DICHIARA,** altresì, che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:
  - non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;

o, in alternativa

- si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso degli stessi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

11. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.

- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

SI IMPEGNA a*:*

- in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese.

Copia

12. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **DICHIARA** di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: …

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale … e l'indirizzo di servizio elettronico … di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS … e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo … *[indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento*] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Dichiarazione sottoscritta digitalmente _____

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

Copia

ALLEGATO 2.1

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 2

1 - VALORIZZAZIONE DEI CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

Caratteristiche tecniche oggetto di attribuzione del punteggio tecnico

Il concorrente deve compilare lo Schema di offerta tecnica valorizzando i criteri oggetto di valutazione. Il concorrente deve selezionare una sola opzione per ciascun criterio.

Nello specifico, la valutazione sarà realizzata tramite verifica delle dichiarazioni in merito ai seguenti **criteri tabellari**. Pertanto, il concorrente deve barrare l'apposita casella relativa alla conformità di quanto offerto al requisito richiesto.

Copia

Lotto 2, Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
1	**Franchigie e scoperti – Art. 3.3 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 3.3 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti" è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro relativo alla garanzia Furto/rapina in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% minimo € 400,00: 5 punti C. Scoperto 10% minimo € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 punti	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 5 punti ☐ C – 10 punti ☐ D – 16 punti
2	**Franchigie e scoperti – Art. 4.2 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 4.2 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti", è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro da Eventi sociopolitici in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% minimo € 400,00: 5 punti C. Scoperto 10% minimo € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 puntl	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 5 punti ☐ C – 10 punti ☐ D – 16 punti
3	**Franchigie e scoperti – Art. 5.2 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 5.2 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti" è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro da Eventi naturali in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% minimo € 400,00: 5 punti	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 5 punti ☐ C – 10 punti ☐ D – 16 punti

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
	C. Scoperto 10% minimo € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 punti		
4	**Franchigie e scoperti – Art. 6.2 del Capitolato di Polizza** Con riferimento all'art. 6.2 del Capitolato di Polizza, "Franchigie e scoperti" è facoltà del Concorrente proporre uno scoperto/minimo per ogni sinistro da Danni accidentali (kasko) in base alle opzioni di seguito indicate: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Scoperto 10% minimo € 400,00: 5 punti C. Scoperto 10% minimo € 250,00: 10 punti D. Nessuno scoperto/minimo: 16 punti	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 5 punti ☐ C – 10 punti ☐ D – 16 punti
5	**Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro** Possesso della certificazione ISO 45001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) o equivalenti. A. Possesso di certificazione: 2 punti B. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	☐ A – 2 punti ☐ B – 0 punti In caso di RTI indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione dei componenti: _____
6	**Possesso della certificazione PdR 125:2022** Il punteggio verrà attribuito come segue: A. Possesso di certificazione: 2 punti B. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	☐ A – 2 punti ☐ B – 0 punti In caso di RTI indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione dei componenti: _____

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
7	**Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa** Possesso della certificazione SA8000:2014 (Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa) o equivalenti. Il punteggio verrà attribuito come segue: A. Possesso di certificazioni: 2 punti B. Assenza di certificazioni: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	☐ A – 2 punti ☐ B – 0 punti In caso di RTI indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione dei componenti: _____

Data

_____

Firma digitale del Legale Rappresentante

_____

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

Copia

ALLEGATO 2.2

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 3

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 - SCHEMA DI OFFERTA TECNICA
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

1 - VALORIZZAZIONE DEI CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

Caratteristiche tecniche oggetto di attribuzione del punteggio tecnico

Il concorrente deve compilare lo Schema di offerta tecnica valorizzando i criteri oggetto di valutazione. Il concorrente deve selezionare una sola opzione per ciascun criterio.

Nello specifico, la valutazione sarà realizzata tramite verifica delle dichiarazioni in merito ai seguenti **criteri tabellari**. Pertanto, il concorrente deve barrare l'apposita casella relativa alla conformità di quanto offerto al requisito richiesto.

Copia

Lotto 3 - Polizza di Assicurazione "All risk property"

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
1	**Recesso in caso di sinistro** Con riferimento all'art. 1.6 del Capitolato, "Recesso in caso di sinistro", il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Aumento del preavviso di recesso a 160 giorni: 1 punto; C. Eliminazione della clausola dal Capitolato di Polizza e conseguente deroga alla facoltà di recesso per sinistro: 2 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto ☐ C – 2 punti
2	**Cessazione anticipata del contratto** Con riferimento all'art. 1.8 del Capitolato, "Cessazione anticipata del contratto", il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dal Capitolato di Polizza: 0 punti; B. Eliminazione della clausola dal Capitolato di Polizza: 2 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 2 punti
3	**Limite massimo di indennizzo per singolo sinistro e per annualità assicurativa (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite massimo di indennizzo per singolo sinistro e per annualità assicurativa, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (limite massimo indennizzi € 50.000.000,00): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite massimo di indennizzo a € 70.000.000,00: 2 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite massimo di indennizzo a € 90.000.000,00: 3 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite massimo di indennizzo a € 100.000.000,00: 4 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 2 punti ☐ C – 3 punti ☐ D – 4 punti
4	**Franchigia fissa frontale per ogni sinistro (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento alla franchigia fissa frontale per ogni sinistro, come prevista dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue:	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 0,5 punti

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
	A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (franchigia a € 5.000,00): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 4.000,00: 0,5 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 3.000,00: 1 punto; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 2.000,00: 1,5 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 1.000,00: 2 punti; F. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 500,00: 3 punti; G. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con eliminazione della franchigia: 4 punti.		☐ C – 1 punto ☐ D – 1,5 punti ☐ E – 2 punti ☐ F – 3 punti ☐ G – 4 punti
5	**Eventi atmosferici – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per eventi atmosferici, come prevista dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto ☐ C – 2 punti ☐ D – 3 punti ☐ E – 4 punti

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
6	**Inondazioni, alluvioni – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per inondazioni e alluvioni, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto ☐ C – 2 punti ☐ D – 3 punti ☐ E – 4 punti
7	**Allagamenti – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per allagamenti, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto ☐ C – 2 punti ☐ D – 3 punti ☐ E – 4 punti
8	**Sovraccarico neve – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per sovraccarico neve, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 1.000.000,00 per anno): 0 punti;	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto ☐ C – 3 punti

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
	B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 3.000.000,00 per anno): 3 punti.		
9	**Terremoto – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per terremoto, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per anno): 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 30.000.000,00 per anno): 2 punti; D. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 40.000.000,00 per anno): 3 punti; E. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo (50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per anno): 4 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto ☐ C – 2 punti ☐ D – 3 punti ☐ E – 4 punti
10	**Cedimento, franamento, smottamento del terreno – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per cedimento, franamento e smottamento del terreno, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (€ 500.000,00 per sinistro e anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 600.000,00 per sinistro e anno: 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 700.000,00 per sinistro e anno: 2 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto ☐ C – 2 punti
11	**Furto, rapina ed estorsione – Limite di indennizzo (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento al limite di indennizzo per furto, rapina ed estorsione, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue:	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 1 punto

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
	A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (€ 250.000,00 per sinistro e anno): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 300.000,00 per sinistro e anno: 1 punto; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con elevazione del limite di indennizzo a € 350.000,00 per sinistro e anno: 2 punti.		☐ C – 2 punti
12	**Eventi atmosferici – Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per eventi atmosferici, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 5 punti
13	**Inondazioni, alluvioni - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per inondazioni, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 3 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 3 punti ☐ C – 5 punti
14	**Allagamenti - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per allagamenti, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 5 punti
15	**Terremoto - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)**	T	☐ A – 0 punti

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
	Con riferimento allo scoperto per terremoto, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 20% con il minimo di € 100.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con scoperto 20% e riduzione minimo a € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 3 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto 10% e minimo di € 40.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 5 punti.		☐ B – 3 punti ☐ C – 5 punti
16	**Cedimento, franamento e smottamento terreno - Scoperto (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento allo scoperto per cedimento, franamento e smottamento terreno, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 2 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione dello scoperto al 10% con il minimo di € 2.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto: 3 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 2 punti ☐ C – 3 punti
17	**Collasso strutturale - Franchigia (Allegato 1 al Capitolato di Polizza)** Con riferimento alla franchigia per collasso strutturale, come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato, il punteggio verrà attribuito come segue: A. Mantenimento della clausola come previsto dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza (€ 25.000,00 per sinistro): 0 punti; B. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 15.000,00: 2 punti; C. Modifica della clausola prevista dall'Allegato 1 al Capitolato di Polizza, con riduzione della franchigia a € 3.000,00: 3 punti.	T	☐ A – 0 punti ☐ B – 2 punti ☐ C – 3 punti

ID	CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	TIPOLOGIA *(Q/T/D)*	SELEZIONARE L'OPZIONE OFFERTA
18	**Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro** Possesso della certificazione ISO 45001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) o equivalenti. A. Possesso di certificazione: 3 punti B. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	☐ A – 3 punti ☐ B – 0 punti In caso di RTI indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione dei componenti: _____
19	**Possesso della certificazione PdR 125:2022** Il punteggio verrà attribuito come segue: A. Possesso di certificazione: 3 punti B. Assenza di certificazione: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	☐ A – 3 punti ☐ B – 0 punti In caso di RTI indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione dei componenti: _____
20	**Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa** Possesso della certificazione SA8000:2014 (Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa) o equivalenti. Il punteggio verrà attribuito come segue: A. Possesso di certificazioni: 3 punti B. Assenza di certificazioni: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	☐ A – 3 punti ☐ B – 0 punti In caso di RTI indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione dei componenti: _____

Data

_____

Firma digitale del Legale Rappresentante

_____

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 3.1 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (RCP)

REGIONE LAZIO

Allegato 3.1 - Schema di Offerta Economica Lotto 1
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Schema di Offerta Economica Lotto 1 - RC PATRIMONIALE

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	**Regione Lazio** **Via R. Raimondi Garibaldi, 7** **00145 – Roma**
C.F./P.I.:	**80143490581 - 02128631005**

PARAMETRI INDICATIVI PER IL CALCOLO DEL PREMIO FLAT (comunicati solo ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori)
Retribuzioni annue lorde Regione Lazio (comprese quelle relative al Consiglio Regionale del Lazio): € 200.000.000,00

OFFERTA ECONOMICA		
	PREMIO LORDO ANNUO	**PREMIO LORDO QUADRIENNALE**
Premio lordo in cifre	€ ……..	€ ……..
Premio lordo in lettere	€ ……	€ ……

COSTI DELLA MANODOPERA	ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, i costi relativi alla manodopera sono pari ad € ……..

COSTI DELLA SICUREZZA	ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € ……..

La Società

……

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

Copia

ALLEGATO 3.2 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE AMMINISTRATA A "LIBRO MATRICOLA"

REGIONE LAZIO

Allegato 3.2 – Schema di Offerta Economica Lotto 2
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Schema di Offerta Economica Lotto 2 - RCA LIBRO MATRICOLA

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE:	**Regione Lazio** **Via R. Raimondi Garibaldi, 7** **00145 - Roma**
C.F. / P.I.:	**80143490581 - 02128631005**

OFFERTA. La sottoscritta Società ha applicato ai mezzi di cui all'**Appendice B) - Elenco mezzi** di cui al capitolato tecnico una tariffa che si impegna ad applicare agli eventuali mezzi che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale. La Società si impegna a fornire al Contraente, all'atto dell'emissione della polizza, la tariffa applicata.

Il Premio Lordo annuale e quadriennale deve essere elaborato sulla base dell'elenco di cui all'Appendice B al Capitolato Tecnico, Elenco Mezzi.

La sottostante tabella è da compilare in base alle indicazioni riportate all'art. 2.4 ("Formule Tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità")

OFFERTA ECONOMICA		
	PREMIO LORDO ANNUO	**PREMIO LORDO QUADRIENNALE**
Premio lordo in cifre	**€ ……**	**€ ……**
Premio lordo in lettere	**€ ……**	**€ ……**

COSTI DELLA MANODOPERA	ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, i costi relativi alla manodopera sono pari ad € ……..

COSTI DELLA SICUREZZA	ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € ……..

La Società

…….

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 3.3 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE "ALL RISK PROPERTY"

REGIONE LAZIO

Allegato 3.3 – Schema di Offerta Economica Lotto 3
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Schema di Offerta Economica Lotto 3 - ALL RISK PROPERTY

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO:	**Regione Lazio** **Via R. Raimondi Garibaldi, 7** **00145 - Roma**
C.F. P. IVA	**80143490581 - 02128631005**

OFFERTA ECONOMICA			
Danni materiali diretti	**Tasso lordo per mille**	**Premio Lordo Annuo**	**Premio Lordo Quadriennale**
1) Beni Immobili	**... ‰**	€ ……	€ ……
2) Beni Mobili	**... ‰**	€ ……	€ ……
3) Ricorso Terzi	**... ‰**	€ ……	€ ……
Premio lordo complessivo	Cifre	€ …… (somma premio lordo annuo 1+2+3)	€ …… (somma premio quadriennale lordo 1+2+3)
	Lettere	€ …… (somma premio lordo annuo 1+2+3)	€ …… (somma premio quadriennale lordo 1+2+3)

COSTI DELLA MANODOPERA	ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, i costi relativi alla manodopera sono pari ad € ……..

COSTI DELLA SICUREZZA	ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € ……..

La Società

……..

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

Copia

ALLEGATO 3.4 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

REGIONE LAZIO

Allegato 3.4 – Schema di Offerta Economica Lotto 4
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Schema di Offerta Economica Lotto 4 - INFORTUNI CUMULATIVA

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE	**Regione Lazio** **Via R. Raimondi Garibaldi, 7** **00145 - Roma**
C.F./P.I.:	**80143490581 - 02128631005**

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO				
Parametro	**Preventivo**	**Tasso lordo Annuo // premio unitario lordo annuo**	**Premio lordo annuo anticipato**	**Premio lordo quadriennale anticipato**
CAT.A) Presidente, Consiglieri, Assessori	Nr. 61	€……	€……	€……
CAT B): Conducenti alla guida di mezzi di locomozione della Regione Lazio e/o del Consiglio Regionale del Lazio	Nr. 254 mezzi	€……	€……	€……
CAT C): Dipendenti in missione con mezzo proprio	Nr. 2700 missioni annue	€……	€……	€……
CAT D: Volontari	Nr.3	€……	€……	€……
CAT E: Soggetti impiegati per lavori socialmente utili	Nr.1	€……	€……	€……
CAT F: Dipendenti utilizzatori di biciclette	Nr.14	€……	€……	€……

OFFERTA ECONOMICA		
	PREMIO LORDO ANNUO ANTICIPATO	**PREMIO LORDO QUADRIENNALE ANTICIPATO**
PREMIO LORDO COMPLESSIVO ANTICIPATO (A+B+C+D+E+F)	€ (cifre)…… € (lettere)……	€ (cifre)…… € (lettere)……

COSTI DELLA MANODOPERA	ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, i costi relativi alla manodopera sono pari ad € ……

COSTI DELLA SICUREZZA	ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € ……

La Società

……

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 3.5 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5

POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

Copia

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 3.5 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti
finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Schema di Offerta Economica Lotto 5 - KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE	**Regione Lazio** **Via R. Raimondi Garibaldi, 7** **00145 - Roma**
C.F./P.I.:	**80143490581 - 02128631005**

OFFERTA ECONOMICA			
	TASSO/PREMIO UNITARIO PER CHILOMETRO	**PREMIO ANNUO LORDO**	**PREMIO QUADRIENNALE LORDO**
Percorrenza chilometrica annua **Km. 350.000,00**	**€ …… (cifre)** **€ …… (lettere)**	**€ …… (cifre)** **€ …… (lettere)**	**€ …… (cifre)** **€ …… (lettere)**

COSTI DELLA MANODOPERA	ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, i costi relativi alla manodopera sono pari ad € …….

COSTI DELLA SICUREZZA	ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € …….

La Società

……..

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 4

SCHEMA ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 4 - SCHEMA ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue**:

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

DICHIARA

☐ che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha:

- ***Identificativo n***._____
- ***Data***_____

☐ di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data _____

Firma digitale _____

AVVERTENZE:

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato su STELLA, come indicato nel Disciplinare di gara.

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA, ANTIMAFIA, SOGGETTI DA CONTROLLARE

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

MODELLO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ISCRIZIONE CCIAA

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTATE O SOGGETTO MUNITO DI PROCURA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Compilare in stampatello tutte le sezioni

Il/La sottoscritt__

nat__ a | il

residente a | Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e Unità Locali

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA, ANTIMAFIA, SOGGETTI DA CONTROLLARE

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

Codice Fiscale:	
Data di costituzione	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica:	
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI Numero componenti in carica	
COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci effettivi:	
Numero sindaci supplenti	

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA, ANTIMAFIA, SOGGETTI DA CONTROLLARE

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA, ANTIMAFIA, SOGGETTI DA CONTROLLARE

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**.

I procuratori e i procuratori speciali**: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi **dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".(cfr. **circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

****Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

*****Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.
Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA, ANTIMAFIA, SOGGETTI DA CONTROLLARE

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

MODELLO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011

(Autocertificazione antimafia)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 85 DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente in_____ via/piazza _____n._____ Codice fiscale _____, in qualità di_____ della società_____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____

_____

data firma leggibile del dichiarante o firma digitale *

***(<u>Se non firmata digitalmente</u>, allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).**

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**.

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA, ANTIMAFIA, SOGGETTI DA CONTROLLARE

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

MODELLO 3- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI MAGGIORENNI (ART. 85, COMMA 3, D.LGS. N. 159/2011)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 85 DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente in_____ via/piazza _____n._____ Codice fiscale _____, in qualità di_____ della società_____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità ☐ di non avere nessun familiare convivente maggiorenne

OPPURE

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere alla data odierna i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Codice Fiscale

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ _____

data firma leggibile del dichiarante o firma digitale *

***(<u>Se non firmata digitalmente</u>, allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).**

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi

consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**.

ALLEGATO 5A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CCIAA, ANTIMAFIA, SOGGETTI DA CONTROLLARE

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio

SOGGETTI DA CONTROLLARE AI SENSI DELL'ART. 94 e ss. DEL D.LGS. 36/2023
(resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa DPR n. 445/2000)

DESCRIZIONE GARA	Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio
LOTTO	
CIG	
OPERATORE ECONOMICO	
C.F./P.IVA	

#	CARICA RIVESTITA	SPECIFICA DELLA CARICA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 5B - ELENCO SOGGETTI DA CONTROLLARE EX ART. 94 e ss. DEL D.LGS. 36/2023

(resa ai sensi dell'art. 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativan. 445/2000)

DESCRIZIONE GARA	
LOTTO	
CIG	
OPERATORE ECONOMICO	
C.F./P.IVA	

#	CARICA RIVESTITA	SPECIFICA DELLA CARICA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Copia

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 6

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Copia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

Gentile candidata/o,
nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").
Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali relativi alla Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio.

Si informa che i dati personali ed eventuali dati particolari forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement e trattati per le finalità inerenti alla gestione della procedura e dell'eventuale rapporto conseguente; gli stessi possono essere trattati in conformità di ulteriori obblighi previsti dalla legge.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti. Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	**TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO** Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it
	**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO")** La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it
	**CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI** [ ] Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) [ ] Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) [ ] Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [ ] Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…) [ ] Dati relativi all'ubicazione [ ] Altro: dati relativi all'istruzione e formazione, alle esperienze professioni e alle capacità e competenze personali.

	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	
	FINALITÀ	**BASE GIURIDICA**
	1. Espletamento della Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio	La base giuridica per il trattamento dei dati personali è costituita dall'art. 6 del GDPR (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);
		La base giuridica per il trattamento dei dati giudiziari è costituita dall'art. 10 GDPR e 2-octies Cod. Privacy per il trattamento dei dati giudiziari; La specifica base giuridica che legittima il trattamento è rappresentata dal D. Lgs 36/2023, nonché dalla Decisione a contrarre n. …….. del ……., avente ad oggetto "Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio".
	2. Instaurazione dell'eventuale rapporto di lavoro conseguente alla Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio	La base giuridica per il trattamento dei dati personali è costituita dal legittimo interesse del titolare del trattamento (dell'art. 6 del GDPR (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR); La base giuridica per il trattamento dei dati giudiziari è costituita dall'art. 10 GDPR e 2-octies Cod. Privacy per il trattamento dei dati giudiziari; La specifica base giuridica che legittima il trattamento è rappresentata dal D. Lgs 36/2023, nonché dalla Decisione a contrarre n. …….. del ……., avente ad oggetto "Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 5 lotti finalizzata all'affidamento di servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio"

Copia



PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati:

- per la finalità di cui al n. 1 per un periodo pari a 10 anni, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo normativo) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine;
- per le finalità di cui al n. 2 per un periodo pari a tutta la durata del rapporto di lavoro e successivamente per un periodo di dieci anni dall'estinzione del rapporto, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo normativo) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.



DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei sui dati personali sono:

- **Responsabili del trattamento.** il Titolare si avvale di soggetti esterni quali personale LazioCrea; in ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- **Autorizzati al trattamento:** i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li tratteranno in "completa autonomia" quali: Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in adempimento agli obblighi normativi nella misura strettamente necessaria); agli Istituti bancari appositamente indicati per il versamento delle somme a qualsiasi titolo spettanti.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

COPIA

	**TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA** Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi terzi (extra UE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.
	**DIRITTI DEGLI INTERESSATI** Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità[1]; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	**RECLAMI** È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

In persona del Direttore della Direzione Regionale
Trasformazione Digitale e Procurement
Soggetto Designato al trattamento dal Titolare
……

Copia

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

[1] Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

FINE INFORMATIVA
LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

REGIONE LAZIO

Copia

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER LA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 7 - PATTO DI INTEGRITÀ

I

Contratto per l'affidamento del servizio

di_____

CIG …….

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

Direzione Trasformazione Digitale e Procurement

e

la Società..... (di seguito denominata Operatore economico),

sede legale in……., via …….n…….

codice fiscale /P. IVA ……., rappresentata da…….....…….

Nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante alla procedura in oggetto. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara/affidamento. Il presente atto costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura.

VISTI

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito specifiche clausole dirette alla prevenzione della corruzione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione vigente adottato dall'ANAC individua i Patti di integrità tra le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito dei contratti pubblici;
- con deliberazione ANAC 28 gennaio 2026, n. 19, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. reca il "Codice dei contratti pubblici";
- con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2026, n. 24, è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Regione Lazio e, in particolare, l'Allegato Tecnico 5 "Mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo, individuazione e programmazione delle misure";
- con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33, è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Lazio;

Copia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Direzione Trasformazione Digitale e Procurement della Regione Lazio e dell' Operatore economico in relazione all'esecuzione dell'affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il sottoscritto Operatore economico si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, adottato con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 e ss.mm.. A tal fine l'Operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art.17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento del personale della Direzione Trasformazione Digitale e Procurement della Regione Lazio costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
3. (*ove ne ricorrono le circostanze*) Il sottoscritto Operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, che tutte le Società componenti il RTI aggiudicatario non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura in oggetto.
4. Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare alla Direzione Trasformazione Digitale e Procurement della Regione Lazio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento relativa al presente Patto, da parte di ogni

Copia

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

5. Il sottoscritto Operatore economico si impegna a riferire tempestivamente alla Direzione Trasformazione Digitale e Procurement della Regione Lazio ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Operatore economico prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata attuata la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto Operatore economico è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.
6. Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Direzione Trasformazione Digitale e Procurement della Regione Lazio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 2

1. Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
   a) Esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
   b) Esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Regione Lazio per i successivi 3 (tre) anni;
   c) Risoluzione del contratto.

Articolo 3

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto costituisce parte integrante del contratto pur se non materialmente allegato.

Articolo 4

1. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante dell'Operatore economico e deve essere presentato unitamente alla documentazione di gara.

Articolo 5

1. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Progetto e al

Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Lazio.

Articolo 6

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Direzione Regionale Trasformazione Digitale e Procurement della Regione Lazio e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____ lì _____

LA REGIONE LAZIO

L'OPERATORE ECONOMICO

Copia